

> Quesito riguardante il corso del 17 ottobre.

>

> testo del quesito:

>

> PUÒ ACCADERE CHE IN SEGUITO ALL'AVVIO DI UN'ATTIVITÀ ECONOMICA  
> VENGA MENO ALCUNI REQUISITI E/O PRESUPPOSTI CHE NE HANNO PERMESSO IL  
> REGOLARE AVVIO. UN ESEMPIO TIPICO È QUELLO CHE ATTIENE AI REQUISITI  
> EDILIZI, CHE NEL TEMPO POSSONO VENIRE MENO PER L'EVENTUALE FORMAZIONE  
> DI ABUSI EDILIZI. QUANDO È ACCERTATO IL VENIR MENO DI UN REQUISITO  
> CHE ERA POSSEDUTO IN FASE DI AVVIO E QUINDI DICHIARATO CORRETTAMENTE  
> IN FASE DI PRESENTAZIONE DELLA SCIA, QUALE TIPO DI PROVVEDIMENTO PUÒ  
> ASSUMERE LA PA PER ORDINARE LA CESSAZIONE DELL'ATTIVITÀ TENUTO CONTO  
> CHE LA STESSA È AVVIATA IN SEGUITO A PRESENTAZIONE DI UNA SCIA? PUÒ  
> ESSERE ASSUNTO UN PROVVEDIMENTO DI DIVIETO DI PROSECUZIONE ANCHE SE  
> L'ART. 19 (COMMA 4) RIMANDA ALLE CONDIZIONI PREVISTE DALL'ART.  
> 21-NONIES? GRAZIE

>

> Risposta al quesito:

> Buonasera,

>

> la sopravvenuta perdita di requisiti o condizioni necessarie all'avvio  
> ed alla prosecuzione dell'attività non costituisce un vizio della  
> SCIA che è rappresentazione istantanea di fatti, norme, condizioni,  
> status personale (dichiarati essere) esistenti al momento della  
> protocollazione cartacea o della ricezione delle pec. Non si applicano  
> quindi né i poteri di verifica ampi entro i 60 giorni, né quelli  
> più limitati di cui al 21 nonies l. 241/90 entro i 18 mesi: più in  
> generale non si applica l'art. 19 della citata legge. All'opposto, si  
> applica l'attività di vigilanza ordinaria su tutte le attività  
> commerciali, edilizie, produttive, artigianali etc.: quando sono  
> venuti meno i requisiti richiesti (fatto) oppure non sussistono  
> condizioni nuove richieste da leggi successive (diritto) si è di  
> fronte alla sopravvenuta illegittimità che impone un provvedimento  
> repressivo, a seguito di procedimento nuovo, dotato di sua preventiva  
> comunicazione di avvio ex art. 7 stessa legge.

>

> In altri termini ed in estrema sintesi: il caso viene trattato come  
> qualsiasi esito negativo a seguito di vigilanza (officiosa o su  
> segnalazione) e si interverrà con autonomo provvedimento repressivo a  
> prescindere che il titolo iniziale fosse una SCIA o un provvedimento  
> espresso (autorizzazione).

>

> MMF

> Quesito riguardante il corso del 17 ottobre.

>

> testo del quesito:

>

> BUONGIORNO, NOI COME ASSOCIAZIONE DI CATEGORIA FACCIAMO SPESSO SCIA DI  
> INIZIO ATTIVITÀ, PERÒ PRIMA DI FARLA CI RIVOLGIAMO DIRETTAMENTE ALLA  
> PUBBLICA AMMINISTRAZIONE COMPETENTE (CHE SIA C.C.I.A.A O COMUNE)  
> RICHIEDENDO CON UN QUESITO IN FORMA SCRITTA VIA MAIL UN PARERE  
> RIGUARDO I REQUISITI PRESUPPOSTI PER L'APERTURA DELL'ATTIVITÀ CHE STA  
> PER PARTIRE. QUESTA METODOLOGIA VA BENE COME METODO DI TUTELA NEL  
> CONFRONTO DELL'AZIENDA CHE DEVE PARTIRE E DI NOI COME ASSOCIAZIONE DI  
> CATEGORIA O CI SONO ALTRE VIE DI TUTELA? GRAZIE MILLE.

>

Risposta al quesito:

>

> Buonasera,

>

> si, la procedura è corretta e la risposta al quesito impegna la PA a  
> tenere poi un comportamento coerente, ovviamente se il quesito è  
> sovrapponibile con la SCIA successivamente presentata.

>

> Si tratta di quella che è l'attività consultiva della PA, la quale  
> è tenuta a dichiarare che regole intende seguire nelle singole  
> pratiche ed, eventualmente, a rispondere a domande specifiche sul  
> punto.

>

> Peraltro, lo stesso articolo 19 della legge generale sul procedimento  
> amministrativo ci dice che la PA, nel momento di verifica della SCIA  
> entro i 60 gg, se rileva delle difformità o incongruenze, invita alla  
> regolarizzazione, assegnando un termine di 30 gg. Detto in altre  
> parole, la vostra prassi è una sorta di verifica anticipata o di  
> regolarizzazione anticipata: tramite quesito, verificate prima quello  
> che potrebbe esservi chiesto come regolarizzazione poi.

>

> MMF

Quesito riguardante il corso del 18 ottobre.

testo del quesito:

ARGOMENTO TRATTATO IERI NELLA PRIMA PARTE: CON RIFERIMENTO ALL'ART. 21NONIES, COMMA 2BIS, DELLA L. 241/90, RICHIEDO UN CHIARIMENTO SUL CONCETTO DI "SENTENZA PASSATA IN GIUDICATO", SE CIOÈ VADA INTESO NEL SENSO DI SENTENZA DEFINITIVA. CON RIGUARDO ALL'EVENTUALE PRESCRIZIONE CHE POSSA INTERVENIRE IN UN PROCEDIMENTO PENALE, AD ESEMPIO, CHIEDO SE SIA DA INTENDERSI ANNULLABILE (OLTRE IL TERMINE DI 18 MESI) UNA SCIA SULLA BASE SOLO DI UNA SENTENZA DI PRIMO GRADO CHE ABBA ACCERTATO IL FALSO MA PER CUI SIA POI INTERVENUTA LA PRESCRIZIONE PRIMA DELLA CONCLUSIONE DEI GRADI SUCCESSIVI DI GIUDIZIO. GRAZIE IN ANTICIPO

Risposta al quesito:

Buongiorno,

per sentenza passata in giudicato si intende la sentenza di condanna definitiva non più impugnabile (appello, ricorso per Cassazione) con i rimedi ordinari, restando sempre comunque possibili i rimedi straordinari (revisione del processo).

Nel suo caso, trattandosi di prescrizione intervenuta nel corso dell'appello, la condanna di primo grado non è divenuta definitiva e, quindi, la SCIA non può essere più annullata decorsi i 18 mesi.

MMF

Quesito riguardante il corso del 18 ottobre.

testo del quesito:

BUONGIORNO, COME ASSOCIAZIONE DI CATEGORIA CHE SEGUE LE ATTIVITÀ ARTIGIANE ABBIAMO SPESSO CASI DOVE UNA AZIENDA DEVE PRESENTARE PIÙ SCIA A SPORTELLI DIVERSI (ES. CASO DI SCIA CONDIZIONATA PER ATTIVITÀ DI LAVAGGIO A SECCO CON UTILIZZO DI TETRACLOROETILENE, CHE DEVE PRESENTARE SCIA CONDIZIONATA PER AUTORIZZAZIONE DI SCARICO ACQUE, EMISSIONI IN ATMOSFERA (AUA) E INIZIO ATTIVITÀ PER REQUISITI TECNICO PROFESSIONALI AL COMUNE). NEL NOSTRO CASO, ESSENDO STRUTTURATI IN UFFICI DIVERSI LE PERSONE CHE SEGUONO LA PARTE AMBIENTALE E LA PARTE DI INIZIO E VARIAZIONI DELLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE, TANTE VOLTE CI TROVIAMO A PRESENTARE DELLE SCIE DIVERSE PER LA STESSA AZIENDA, DOVE L'UFFICIO INCARICATO DELLA PARTE AMBIENTALE PRESENTA LA SCIA CONDIZIONATA PER LE AUTORIZZAZIONI AUA E L'UFFICIO INCARICATO DELL'AVVIO ATTIVITÀ PRESENTA LA SCIA IN COMUNE. IN QUESTI CASI SI INCORRE NEL DELITTO DI FALSE DICHIARAZIONI IN QUANTO PRESENTATO DUE MODELLI (ANCHE SE COMPILATI CORRETTAMENTE) INVECE DI PRESENTARE UNA UNICA SCIA CONDIZIONATA COME RICHIESTO DALLA NORMATIVA? LO STESSO CASO POTREBBE APPLICARSI AL MOMENTO DI PRESENTARE UNA SCIA UNICA PER AVVIO ATTIVITÀ E AUTORIZZAZIONE SANITARIA (ES. ATTIVITÀ DI TOELETTATURA ANIMALI DOMESTICI, DOVE IL GEOMETRA PRESENTA LA SCIA DI AUTORIZZAZIONE SANITARIA PER L'IDONEITÀ DEI LOCALI, E NOI PRESENTIAMO LA SCIA AL COMUNE PER L'AVVIO ATTIVITÀ). SONO CORRETTE QUESTE PROCEDURE O SI RISCHIA QUALCHE TIPO DI REATO O VIOLAZIONE DELLA NORMATIVA? IN ENTRAMBI I CASI RIPORTATI SOPRA, CI SIAMO CONFRONTATI CON IL COMUNE DI RIFERIMENTO E CI È STATO INDICATO CHE LA PRESENTAZIONE DI DUE SCIA DIVERSE AD OGNI UFFICIO DI RIFERIMENTO NON COMPORTAVA UNA ERRATA PRESENTAZIONE DELLA SCIA E NON FACEVA VENIRE MENO IL DIRITTO DI AVVIO ATTIVITÀ DENTRO IL CONTESTO DELLA NORMATIVA. GRAZIE E BUON PROSEGUIMENTO.

Risposta al quesito:

Buongiorno,  
non ci risultano casi giudiziari ove siano stati perseguiti per false dichiarazioni coloro che hanno presentato più SCIA in luogo di una SCIA unica a norma dell'art. 19 bis. è anche vero che si tratta di istituto nuovo e che la casistica è -ad oggi- minima.  
Per parte mia, ritengo che lo "spacchettamento" non sia corretto: se pure formalmente le dichiarazioni rese sono veritiere ed i dati corretti, non di meno si mette la PA nelle condizioni di percepire l'intero scopo dell'istante. Un caso simile si verificava in vigore delle LRV n. 37/99 e 15/05 in tema di centri commerciali (poi parchi commerciali), dove venivano richieste (ed ottenute) tante licenze per esercizi di vicinato e/o per medie strutture una vicino all'altra, creando un centro commerciale "di fatto" in violazione del contingentamento e della procedura aggravata (a competenza regionale) prevista per tali grandi strutture di vendita.  
In una battuta, si può dire che "il tutto è maggiore della somma delle parti". Sicuramente oggi, se non addirittura falsità nelle dichiarazioni, lo "spacchettamento" delle SCIA integra la violazione dell'art. 19 bis l. 241/90 che è sul punto assai preciso sulla necessità di avviare un unico procedimento presso l'amministrazione competente che poi provvede -essa stessa- a coinvolgere con più SCIA o con richiesta di autorizzazione, le altre PA che riterrà di competenza.  
MMF

Quesito riguardante il corso del 18 ottobre.

testo del quesito:

RIFERENDOCI ALLA PIATTAFORMA SUAP DI INFOCAMERE CHE, PER I PROCEDIMENTI CHE NON PREVEDONO IL RILASCIO DI UN TITOLO AUTORIZZATORIO (SCIA, CILA ECC.), PER LA CHIUSURA DELLA PRATICA DISPONE DI UN "EVENTO" DI CHIUSURA POSITIVA, ALCUNI COLLEGHI IN PARTICOLARE DELL'EDILIZIA, SI CHIEDONO SE SIA CORRETTO TALE EVENTO CHE SEMBRA PRESUPPORRE UN CONTROLLO EFFETTUATO DA PARTE DELL'UFFICIO E, QUINDI, UN QUASI ATTO DI ASSENSO.... COSA NE PENSA LEI? EVENTUALMENTE, COME SUGGERIREBBE DI CHIAMARE L'EVENTO DI CHIUSURA? "ARCHIVIAZIONE DELLA PRATICA PRESENTATA" SEMBRA UN PO' VAGO... LA RINGRAZIO E MI PERMETTO DI FARLE I COMPLIMENTI PERCHÉ, NEI CORSI DI FORMAZIONE, È DIFFICILISSIMO TROVARE UN DOCENTE CHE SAPPIA CONIUGARE LA TEORIA CON LA PRATICA, FACILITANDO LA COMPrensIONE E....L'ATTENZIONE! GRAZIE. CORDIALMENTE. [REDACTED]

Risposta al quesito:

Buongiorno a lei, grazie per quanto mi scrive.

Avviso subito che il tema SCIA edilizia, DIA e CILA sarà trattato il giorno 31 p.v.; peraltro, non avevo in mente di approfondire anche la struttura informatica della piattaforma infocamere, quindi ben volentieri offro la opinione, magari anche a valere da suggerimento per gli informatici.

Abbiamo sufficiente casistica che affronta il problema della rilevanza esterna delle definizioni informatiche ed è risultato assolutamente prevalente che le risultanze interne del sistema NON costituiscono affidamento per il privato; diverso se il privato istante che accede al sistema riceve un messaggio di "assenso" che possa valere non solo per la corretta procedura informatica (il modulo è stato compilato correttamente), ma anche per la pratica sostanziale che intendeva svolgere (la domanda è stata accettata). Nel caso della SCIA, ove il privato riceve un messaggio all'esito della presentazione telematica, occorre che il messaggio di risposta sia chiarissimo ed univoco nel rappresentare al privato cittadino/imprenditore/associazione di categoria delegata che la procedura informatica si è conclusa correttamente, che quindi la SCIA è stata protocollata, che può quindi iniziare subito l'attività relativa, informandolo che possono essere esercitati nei successivi termini di 60 (30) gg. i poteri repressivi di cui all'art. 19 o, nei casi previsti, quelli di cui all'art. 21 nonies l. n. 241/90. Una formula simile sarebbe quanto meno opportuna.

Buon lavoro

MMF

Quesito riguardante il corso del 18 ottobre.

testo del quesito:

HO SEGUITO FINORA I DUE INCONTRI DI VERONA E VIA STREAMING DI ROVIGO. LAVORO PRESSO IL DIP. DI PREVENZIONE DELL'ASL E MI OCCUPO ANCHE DELLE PRATICHE EDILIZIE SUAP; DA QUALCHE MESE DOPO I VARI DECRETI DEL 2016 E LA RECENTE MODULISTICA DEL 2017 VORREI SOTTOPORRE LA PROCEDURA ADOTTATA IN CONSIDERAZIONE DELLE NUMEROSE DIFFERENZE CHE ADOTTANO I COMUNI DELLA PROVINCIA DI VERONA A ME RISULTA CHE: • IL PARERE IGIENICO SANITARIO AI SENSI DEL DPR 380/01 ART 20 È STATO MODIFICATO E SUPERATO DA UNA DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ DA PARTE DEL TECNICO AI REQUISITI PRESTAZIONALI EMANATI DAL MINISTERO (CHE ALLO STATO ATTUALE NON SONO STATI EMANATI...) • NEI MODULI REGIONALI DECRETO 97/2016 ALLEGATO D, IL PARERE IGIENICO SANITARIO PUNTO 11 È PREVISTO SIA CON PROCEDIMENTO SCIA CHE PDC SOLO IN PRESENZA DI VALUTAZIONI TECNICO DISCREZIONALI • IL SUAP NON DOVREBBE FAR PERVENIRE UNA RICHIESTA DI PARERE IGIENICO SANITARIO ALL'ASL IN QUANTO CON IL PROCEDIMENTO SUAP LA PRATICA È ASSEVERATA • L'EVENTUALE PARERE/VALUTAZIONE TECNICO DISCREZIONALE FUNZIONALE ALL'ASSEVERAZIONE DEVE ESSERE RICHIESTA DIRETTAMENTE ALL'ENTE TERZO, OVVERO ASL, OPPURE TRAMITE SUAP MA SOLO SE IN PRESENZA DI VALUTAZIONI TECNICO DISCREZIONALI GRAZIE PER IL CHIARIMENTO, SARÒ PRESENTE COMUNQUE A PADOVA

Risposta al quesito:

Buongiorno e grazie per l'articolata domanda. La questione mi era già stata sottoposta qualche mese fa da altra ULSS, proprio in ragione delle difficoltà operative. Sì, confermo che con la novellazione del TU edilizia (d.lgs. n. 380/01) il parere igienico sanitario SARÀ' sostituito da una attestazione resa dal tecnico officiato dal privato istante, tenendo conto dei parametri ministeriali. Il "sarà" nasce proprio dalla circostanza da lei rappresentata: a ieri il Ministero NON ha reso le tabelle/parametri su cui i tecnici possono attestare o meno la conformità del compendio edilizio. Pertanto, operano ancora le richieste di parere alla AULSS di competenza, come da modulistica regionale, sicché -ad oggi- tutte le pratiche comportano una valutazione, non potendosi permettere nessuno -se non la PA competente/AULSS- di poter affermare che non c'è valutazione: l'accertamento di assenza di valutazione avviene tramite esercizio di valutazione. In termini più semplici, il nuovo articolo 20 TU edilizia è in vigore ma non operativo e si segue la precedente disciplina. Non è certo una cosa bella, ma non nemmeno infrequente: ricorderà senz'altro la legge regionale urbanistica, 11/04 che rimase inoperante per un pezzo, costringendo gli enti ad operare con quello che rimaneva in piedi della precedente LRV n. 61/85.  
MMF

Quesito riguardante il corso del 17 ottobre.

testo del quesito:

BUONGIORNO PROF. FRACANZANI IL QUESITO RIGUARDA LA SEGNALAZIONE CERTIFICATA DI INIZIO ATTIVITÀ PER SOMMINISTRAZIONE TEMPORANEA DI ALIMENTI E BEVANDE IN FIERE E SAGRE. IN OCCASIONE DELLA SAGRA ANNUALE PAESANA IL COMUNE HA RICHIESTO ALL' ASSOCIAZIONE PARROCCHIALE LA SCIA E QUESTA DOVEVA ESSERE INVIATA ALLO SPORTELLLO SUAP CON POSTA CERTIFICATA E FIRMA DIGITALE. PER SODDISFARE TALE RICHIESTA CI SIAMO RIVOLTI AD UNO STUDIO TECNICO IL QUALE SI È TROVATO "IMPREPARATO" PER DARE CORSO ALLA NOSTRA RICHIESTA. PERTANTO VOLEVO SAPERE: • SE È PREVISTA DELLA MODULISTICA PER PRESENTARE LA DOMANDA E DOVE LA POSSO TROVARE; • SE LA RICHIESTA PUÒ ESSERE CONSEGNATA PERSONALMENTE ALLO SPORTELLLO SUAP DEL COMUNE DOVE SI SVOLGERÀ LA MANIFESTAZIONE. LA RINGRAZIO.

Risposta al quesito:

Buongiorno a lei,  
l'art. 19 primo comma, ultimo periodo, della L. n. 241/'90 dispone che la SCIA, corredata degli allegati cartografici o con le dichiarazioni sostitutive "può essere presentata mediante posta raccomandata con avviso di ricevimento, ad eccezione dei procedimenti per cui è previsto l'utilizzo esclusivo della modalità telematica". In altri termini, poiché la posta elettronica certificata è obbligatoria per enti, società, imprese e professionisti, MA NON PER PRIVATI (o associazioni), la presentazione via raccomandata, eventualmente anche raccomandata a mani, è e resta la regola generale. Quindi, la vostra associazione parrocchiale ben può spedire il tutto con plico postale raccomandato, ovvero consegnare in comune il medesimo plico. Questa tipologia di attività, non riservata a professionisti, non può essere assoggettata a PEC obbligatoria.  
se per caso questa fosse la regola, allora la SCIA dev'essere presentata dalla PEC del geometra che vi seguiti nell'istruzione della pratica.  
confido di aver risposto,  
distintamente  
MMF

Quesito riguardante il corso del 24 ottobre.

testo del quesito:

ENTE INVITATO IN CDS ASINCRONA, IN QUANTO L'IMPRESA HA PRESENTATO IL MODULO DI RICHIESTA AUTORIZZAZIONE IDRAULICA AL CONSORZIO DI BONIFICA [REDACTED], MI SCRIVE DOPO IL TERMINE DEI 15GG MA PRIMA DELLA CDS, CHE NON È COMPETENTE PERCHÉ IL TRATTO È DI COMPETENZA DI A.T.S..... OVVERO, L'ENTE NON L'HO DECISO IO, MA L'HA INDIVIDUATO IL PROFESSIONISTA. HO INDETTO NUOVA CDS DACCAPO.... COSA AVREBBE FATTO LEI? GRAZIE

Risposta al quesito:

Buongiorno di nuovo,  
si: ha fatto bene. In effetti, come detto ieri, la PA invitata non può sottrarsi affermando di non aver nulla da dire a riguardo o di non aver competenza amministrativa; diverso discorso se non ha competenza territoriale, come nel caso in esame: in tal caso non si tratta di una valutazione sul NON AVER qualcosa da dire (= assenso incondizionato), ma di NON POTER dire alcunché, perché fuori competenza territoriale. Certo, poteva avvisare subito o, comunque, nei termini.  
Non di meno, la scelta (errata) sulla PA da convocare è stata fatta dal professionista e non poteva essere modificata d'ufficio da codesto ufficio. Solo all'emersione del vizio di incompetenza territoriale si è potuto avere contezza e l'unica forma di correzione possibile è stata l'indizione di nuova C.S.  
distintamente  
MMF

Quesito riguardante il corso del 24 ottobre.  
testo del quesito:

COME POSSO CONCILIARE IL RICORSO ALLA CONFERENZA DI SERVIZI SEMPLIFICATA/ASINCRONA DI CUI ALL'ART. 14-BIS DELLA LEGGE 241/1990, CON LA NECESSITÀ DI SVOLGERE LA CONFERENZA DI SERVIZI IN SEDUTA PUBBLICA, COSÌ COME RICHIESTO DALL'ART. 4, COMMA 2, DELLA LEGGE REGIONALE 55/2012 "PROCEDURE URBANISTICHE SEMPLIFICATE ..."? PUÒ ESSERE SUFFICIENTE LA PUBBLICAZIONE ALL'ALBO PRETORIO, E NEL SITO INTERNET ISTITUZIONALE DEL COMUNE, DELLA NOTA DI INDIZIONE E CONVOCAZIONE DELLA CONFERENZA TRASMESSA AGLI ENTI COINVOLTI?

Risposta al quesito:

Buongiorno, grazie per la domanda.  
la legge generale di riforma (l. 124/15) ha stabilito che riferimento unitario (una sorta di "testo unico") dei procedimenti amministrativi sia la l. 241/90, nelle sue successive modificazioni che debbono operare sempre e solo all'interno di quella. Un tanto rende cedevole ogni normativa regionale. Un tanto è stato recepito anche in conferenza unificata 04.05.2017.  
Per parte sua, onde fugare ogni dubbio, con la delibera di G.R.V. n. 971 del 23.06.2017 la Regione Veneto ha stabilito di far prevalere la normativa statale quando più favorevole AL CITTADINO - UTENTE, rispetto alla disciplina regionale.  
é quindi la Regione stessa ad indicare agli uffici di NON seguire le proprie regole regionali quando sono più sfavorevoli al privato. Nel caso di specie, così è: lei deve procedere con C.S. semplificata asincrona. La partecipazione "pubblica" (trasparenza) ed il diritto di intervento, viene garantita con la pubblicità (sul sito web del comune) e sull'albo pretorio dell'avvio di tale procedura.  
distintamente  
MMF

Quesito riguardante il corso del 24 ottobre.

testo del quesito:

NELLA CONFERENZA DI SERVIZI SIMULTANEA/SINCRONA DI CUI ALL'ART. 14-TER DELLA LEGGE 241/1990, IN QUALE CONSIDERAZIONE DEVONO ESSERE TENUTI I PARERI SCRITTI TRASMESSI IN CONFERENZA DA PARTE DI ENTI CHE NON VI ABBIANO PARTECIPATO FISICAMENTE (CIRCOSTANZA INVERO ASSAI FREQUENTE NELLA REALTÀ, SOPRATTUTTO DA PARTE DI ENTI "DI PESO" CHE TIPICAMENTE NON PARTECIPANO ALLE CONFERENZE IN PRESENZA)?

Risposta al quesito:

Buongiorno di nuovo,  
grazie per la domanda.

Pareri scritti "preconfezionati" non sono ammissibili. Un tanto è stato accertato già sotto la disciplina previgente: il parere deve essere dato alla luce della discussione e della sua evoluzione, diversamente potrebbe essere fuori tema e, comunque, non è in grado di prendere atto delle eventuali modifiche progettuali proposte dal privato-istante in sede di C.S.;

Occorre dar atto in verbale di tale irrituale parere e, per conseguenza, che la relativa PA si ritiene assenziente senza condizioni: in effetti poteva partecipare anche in videoconferenza.

Sicuro che interverrà con opposizione nei dieci giorni successivi (14-quinquies), ma è da vedere se ne è legittimata, poiché l'opposizione richiede che sia stato formalizzato rituale diniego in sede di C.S. e tale non può essere considerato il parere "preconfezionato".

Mi rendo conto che un simile atteggiamento sarebbe giudicato come bellicoso (più che poco collaborativo) da parte di tali P.A. "di peso", ma non è men vero che NON posso consigliare di trattare il parere scritto "preconfezionato" come una legittima partecipazione fisica e come tale computarlo ai fini del conteggio dei voti, non foss'altro perché sarebbe illegittimità procedimentale di cui risponde la P.A. procedente ed il relativo funzionario in caso di eventuale ricorso TAR o -se del caso- avanti la Corte dei conti.

Peraltro, le Soprintendenze ai BBCCAA, i VVFF, le ULS già sono informate che non possono più (da almeno 6 anni) comportarsi così. Ed un tanto è stato ricordato a tutti in occasione delle riforme qui commento.  
distintamente

MMF

Quesito riguardante il corso del 25 ottobre.

testo del quesito:

QUESITO AL PROF. FRACANZANI NEL CASO DI UNA SCIA PER ATTIVITÀ TEMPORANEA DI SOMMINISTRAZIONE DI ALIMENTI E BEVANDE CHE VIENE INVIATA SUBITO PRIMA DI INIZIARE L'ATTIVITÀ SI CHIEDE, SE NELL'ISTRUTTORIA SI EVINCE CHE DEVE ESSERE INTEGRATA, E CONSIDERANDO CHE LA SOMMINISTRAZIONE HA LA DURATA DI UNA SETTIMANA, COME IL COMUNE PUÒ INTERVENIRE E CON CHE TEMPI LE INTEGRAZIONI (ART. 19 241/90 ...NON INFERIORE A 30 GIORNI? ). POTREBBE CONFIGURARSI ANCHE IL CASO DI UNA NON SCIA PER LA STESSA ATTIVITÀ COME ALLORA PROCEDERE ANCHE PER I TEMPI? LA RINGRAZIO PER LA SUA UTILISSIMA ESPOSIZIONE DEL 25 OTT. E LA SALUTO CORDIALMENTE.

Risposta al quesito:

Buonasera,

la questione è assai delicata e si era già proposta sotto la vigenza della l. 426/'71 con le vendite natalizie in cui la repressione delle irregolarità non era compatibile con la (ristretta) temporaneità della vendita.

Non si deve pensare alla NON-SCIA ove i controlli siano difficili, anzi. La regolarizzazione prescinde dal proseguo dell'attività; se si tratta di irregolarità formali (cartolari) possono essere imposte come dovere conformativo A PRESCINDERE che l'attività sia ancora in corso e comunque nel termine non minore di 30 gg. Se l'interessato regolarizza, bene; altrimenti verrà dichiarata (ex post) senza titolo l'attività svolta e sarà irrogata la sanzione prevista per l'esercizio non autorizzato di quella autorità.

Uguualmente per irregolarità tecniche accertate in costanza di attività: saranno regolarizzate subito e, se non sarà possibile, l'attività sarà sanzionata -anche a posteriori- come non legittima/non autorizzata.

Infatti, per esempio, se il locali non erano idonei e arriva la prescrizione, ma nel frattempo l'attività è chiuso, tutto ciò non sana l'irregolarità, anzi la rende insanabile e, quindi, sanzionata.

A ben guardare, infatti, la conformazione serve al proseguo dell'attività, non a sanare il pregresso, che continua ad operare perché sanato in corso d'opera. Ma ove la conformazione non sia più possibili, per qualsivoglia motivo, l'unica conseguenza è la sanzione.

spero di essere stato chiaro (questione difficile :- )

distintamente

MMF

Quesito riguardante il corso del 24 ottobre.

testo del quesito:

CASO PRATICO: ARRIVA AL SUAP UNA PRATICA DI "SUBINGRESSO IN ATTIVITÀ DI SOMMINISTRAZIONE DI ALIMENTI E BEVANDE (BAR / RISTORANTE,ETC" E LA TRASMETTO COME DI CONSUETO ALL'UFFICIO TECNICO EDILIZIA PRIVATA PER LA VERIFICA DI REGOLARITÀ URBANISTICA. L'UFFICIO MI RISPONDE CHE "NON È IN GRADO DI ESPRIMERE IL PARERE DI COMPETENZA RICHIESTO IN QUANTO NON SONO STATI INDICATI DATI SUFFICIENTI AL FINE DELLE VERIFICHE RICHIESTE (ESTERMI TITOLI ABILITATIVI, ECC..". AL COLLEGA HO GIÀ SPIEGATO CHE NON POSSO CHIEDERE INTEGRAZIONI DI DOCUMENTI NON RICHIESTI DAL PORTALE MA LUI PREFERISCE SCRIVERE COMUNQUE AL SUAP PER GIUSTIFICARE IL FATTO CHE NON RIESCE A PORTARE A BUON FINE IL SUO COMPITO. COME POSSO RISPONDERE AL COLLEGA DAL MOMENTO CHE QUESTA DIVENTERÀ LA COSTANTE MOTIVAZIONE DELLA SUA IMPOSSIBILITÀ AD EFFETTUARE IL CONTROLLO URBANISTICO RICHIESTO, AL FINE DI TUTELARE IL MIO OPERATO COME SUAP? GRAZIE MILLE PER L'ATTENZIONE. CO RDIALI SALUTI.

Risposta al quesito:

Buongiorno,  
anticipo subito che in tal caso non si può parlare di NON SCIA (esempio pratico trattato nella conversazione a Vicenza). Occorre indicare al collega che il parere va espresso "allo stato degli atti" e che non può dire che non ha elementi, perché quelli sono goli elementi su cui -per legge- deve rispondere.  
distintamente  
MMF

Quesito riguardante il corso del 17 ottobre.

testo del quesito:

PER MANIFESTAZIONI TEMPORANEE, FIERE E SAGRE, IL COMUNE HA RICHIESTO LA SCIA CON INVIO DI DOCUMENTAZIONE ALLO SPORTELLO SUAP. DA QUANTO È EMERSO NEL CORSO DEL CONVEGNO DEL 17/10/2017 CHIEDO SE PER QUESTE ATTIVITÀ OCCASIONALI È SUFFICIENTE PRESENTARE UNA RICHIESTA AL COMUNE. CHIEDO POI SE TALE RICHIESTA PUÒ ESSERE PRESENTATA IN FORMA CARTACEA ALL'UFFICIO SUAP. GRAZIE

Risposta al quesito:

Buongiorno,  
in effetti occorre vedere COSA volete fare con la "sagra": se vi sono luminarie, allora siamo nell'ipotesi 97 della tabella A e basta la comunicazione, previa trasmissione della regolarità degli impianti; per il palco, senza palco, con o senza tendone, siamo nelle ipotesi 77 e 78, per cui sotto le 200 persone (praticamente mai) c'è la comunicazione, sopra c'è l'autorizzazione.  
Se parliamo invece di ristorazione allora andiamo in SCIA o SCIA unica a seconda del luogo.  
In altri termini, occorre un titolo per ciascuna attività ricompresa nella "sagra".  
Se ha quesiti più specifici, me li ponga pure.  
distintamente  
MMF

distintamente  
MMF

Quesito riguardante il corso del 24 ottobre.  
testo del quesito:

EGR. PROFESSORE BUONGIORNO MI CHIAMO [REDACTED] E MI OCCUPO, IN QUALITÀ DI RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO, DI EDILIZIA PRIVATA E SUAP. ERO PRESENTE AL CONVEGNO DEL GIORNO 24 OTTOBRE SCORSO, SVOLTOSI, COME NOTO, PRESSO LA CAMERA DI COMMERCIO DI BELLUNO. VORREI APPROPFITTARE DELLE SUA CORTESE DISPONIBILITÀ PER PORRE DUE QUESITI 1° QUESITO IL GIORNO 25 OTTOBRE SCORSO, È PERVENUTA A MEZZO SUAP UNA PRATICA CON ALL'OGGETTO I SEGUENTI LAVORI: "...SUAP DI COMPETENZA COMUNALE AI SENSI DELL'ART. 3 DELLA L.R. 55/2012. INTERVENTO IN VARIANTE AL PRG VIGENTE CONSISTENTE NEL TRAFERIMENTO DI AZIENDA PRODUTTIVA ESISTENTE CHE SVOLGE LA PROPRIA ATTIVITA' IN VOLUMI AUTORIZZATI PER ESIGENZE TEMPORANEE CON CONTESTUALE AMPLIAMENTO DELLA VOLUMETRIA ESISTENTE FINALIZZATA AL CARATTERE DELLA STABILITA' DELLA STRUTTURA PRODUTTIVA..." IN SOSTANZA, SI RICHIEDE DI POTER REALIZZARE UNA NUOVA VOLUMETRIA A CARATTERE PERMANENTE, A SERVIZIO DELL'ATTIVITÀ DEL "PARCO INVERNALE [REDACTED]", (SI TRATTA DI UNA ATTIVITÀ TEMPORANEA DI GIOCHI INVERNALI, PREVISTA DAL VIGENTE PRG). LA PROPOSTA SAREBBE DI REALIZZARE, AI SENSI DELLA L.R. V. 55/2012 (E QUINDI IN VARIANTE URBANISTICA AL PIANO VIGENTE), UN COMPLESSO DI SERVIZI (BAR, SERVIZI, UFFICI/BIGLIETTERIA, KINDERHEIM) A SERVIZIO DELL'ATTIVITÀ. A TALE SCOPO È NS. INTENZIONE INDIRE UNA "CONFERENZA SINCRONA SIMULTANEA, CON LE MODALITÀ DELL'ART. 14 TER DA CONCLUDERSI ENTRO 45/90 GIORNI, CHE SAREBBE DA FARE ENTRO I 5 GG. (QUINDI ENTRO IL 30 OTTOBRE). ORA PERÒ, ESSENDO PREVALENTE LA NORMA DI CUI AL COMMA 2 DELL'ART. 4 DELLA L.R. 55 DEL 31/12/2012, LA CONVOCAZIONE DELLA C.DS. È PREVISTA ENTRO 30 GIORNI DALLA RICHIESTA - AI SENSI ART. 8 DEL DPR 160/2010 E DEGLI ARTT. DAL 14 AL 14 QUINQUES DELLA L. 241/90 - NEL NS. CASO SPECIFICO, QUINDI, VORREMMO SAPERE UNA SUA CORTESE INDICAZIONE CIRCA LA CORRETTA APPLICAZIONE DEI TERMINI DI CONVOCAZIONE DELLA C.DS. ? (SECONDO L'ART. 4 CO. 2 DELLA 55/2012, SICURAMENTE PREVALENTE, OPPURE ENTRO I 5 GG.) 2° QUESITO IN DATA 11 OTTOBRE SCORSO, ABBIAMO RICEVUTO UNA NOTA DA PARTE DELLA PREFETTURA DI [REDACTED] NELLA QUALE, AI SENSI DEL D.LGS. 127/2016, DAVA ALCUNE INDICAZIONI IN MERITO ALLA NOMINA DEL RAPPRESENTANTE UNICO DELLE AMMINISTRAZIONI PERIFERICHE DELLO STATO (SI ALLEGA COPIA DELLA NOTA). CI CHIEDIAMO IN PRIMO LUOGO: QUALI SONO ISTITUZIONALMENTE LE "AMMINISTRAZIONI STATALI" E QUELLE "PERIFERICHE"? A SECONDA DELLA LORO SPECIFICITÀ, DOBBIAMO QUINDI PROVVEDERE, PRIMA DELLA INDIZIONE DELLA CONFERENZA DI SERVIZI, A RICHIEDERE LA NOMINA DEL "RAPPRESENTANTE UNICO" AL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI O AL PREFETTO? SPERANDO DI ESSERRE STATO CHIARO NELLA ESPOSIZIONE DEI QUESITI, RINGRAZIO DELLA SUA CORTESE COLLABORAZIONE --

Risposta al quesito:

Buongiorno,  
si è corretto convocare la C.S. simultanea sincrona (è sicuramente procedimento "difficile" e "inusuale" secondo quanto detto nel corso della lezione) ed è corretto convocarla secondo le regole della 241/'90, perché le discipline regionali vi si debbono adeguare (lo hanno già fatto, in larga misura, come da Conferenza Unificata). Restano fuori solo le modalità della C.S. regionale prevista dall'art. 27 del T.U. Ambiente (d.lgs. n. 152/06), in quanto espressamente prevista. Ne consegue che dovete far partire la convocazione entro 5 gg, nel vostro caso entro il giorno 30 ottobre pv. individuando una data entro i 45 gg successivi.  
I Prefetti stanno nominando (alcuni hanno già nominato) il rappresentante unico per le amministrazioni statali periferiche: sono periferiche quelle a valenza infra provinciale (comandi provinciali VF) o infra regionale (p.es. Soprintendenza BBCCAA, che sono una per il Veneto orientale e l'altra per il Veneto occidentale, con competenza anche su una parte del Trentino). Le altre sono centrali, anche se hanno competenza solo su più regioni e non su tutto il territorio dello Stato. Credo che la Prefettura di BL abbia già indicato il funzionario preposto a partecipare alle C.S. per conto della PA statali con competenza entro la Provincia di [REDACTED] / entro la Regione Veneto. Costui dovrà partecipare (anche in teleconferenza) alla C.S. e prepararsi prima sull'argomento, sentendo le PA interessate, ovvero facendosi accompagnare ed assistere da un esperto sulla materia specifica.

Quesito riguardante il corso del 18 ottobre.

testo del quesito:

IL COMUNE HA ADOTTATO CON DCC LA MODIFICA DEL REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEI SERVIZI DI TRASPORTO PUBBLICO NON DI LINEA NELLE ACQUE DI NAVIGAZIONE INTERNA IN DATA 28.7.2016. HA POI TRASMESSO LA DELIBERA ALLA CITTÀ METROPOLITANA PERCHÉ LA APPROVI AI SENSI DELL'ART. 10 L.R. 63/1993, IN BASE AL QUALE SONO DELEGATE ALLE PROVINCE L'APPROVAZIONE DEI REGOLAMENTI SUI SERVIZI DI NAVIGAZIONE. LA CITTÀ METROPOLITANA IL 22.11.2016 HA CHIESTO CHIARIMENTI SU ALCUNI PUNTI. IL COMUNE HA RISPOSTO IN DATA 21.2.2017 SENZA CHE SIA INTERVENUTA ALTRA COMUNICAZIONE DA PARTE DELLA CITTÀ METROPOLITANA. LA CITTÀ METROPOLITANA DOVREBBE ADOTTARE ANCH'ESSA UNA DELIBERAZIONE PER APPROVARE O APPROVARE CON MODIFICHE IL REGOLAMENTO DEL COMUNE. PUÒ IL COMUNE APPLICARE L'ART. 17 BIS DELLA L. 241/1990 INVOCANDO IL SILENZIO ASSENSO DELLA CITTÀ METROPOLITANA E TORNARE IN CONSIGLIO COMUNALE CON L'APPROVAZIONE DEFINITIVA DELLE MODIFICHE REGOLAMENTARI SENZA CHE LA CITTÀ METROPOLITANA SI SIA ESPRESSA.

Risposta al quesito:

Buongiorno,  
si è possibile. Si tratta proprio di un caso da manuale di applicazione della norma citata, come illustrata nel corso delle conversazioni di BL e VI  
distintamente  
MMF

Quesito riguardante il corso del 24 ottobre.

testo del quesito:

CON RIFERIMENTO ALL'ART. 14 BIS DELLA L. 241/90, COSÌ COME MODIFICATO DAL D. LGS. 127/2016, SI CHIEDE UN VOSTRO CORTESE PARERE IN MERITO AL SIGNIFICATO DEL TERMINE PERENTORIO A DISPOSIZIONE DELLE VARIE AMMINISTRAZIONI PER RENDERE LE DETERMINAZIONI DI COMPETENZA (C. 2 LETTERA C). IN PARTICOLARE, SECONDO VOI, È DA CONSIDERARE UNICO, E QUINDI COINCIDENTE CON IL TERMINE PIÙ AMPIO, OPPURE È DA RITENERE DIVERSO DA AMMINISTRAZIONE AD AMMINISTRAZIONE IN BASE ALLA SPECIFICA NORMATIVA/DISPOSIZIONE DI SETTORE QUALORA DA QUESTE SIA PREVISTO UN TERMINE INFERIORE? IO PROPENDO PER LA SECONDA IPOTESI... ALTRIMENTI NON RIESCO A SPIEGARMI IL RIFERIMENTO ALLE DISPOSIZIONI DI LEGGE O AI PROVVEDIMENTI DI CUI ALL'ART. 2 DELLA STESSA L. 241/1990. RIPORTO L'ARTICOLO E UN ESEMPIO LA CONFERENZA È INDETTA DALL'AMMINISTRAZIONE PROCEDENTE ENTRO CINQUE GIORNI LAVORATIVI DALL'INIZIO DEL PROCEDIMENTO D'UFFICIO O DAL RICEVIMENTO DELLA DOMANDA, SE IL PROCEDIMENTO È AD INIZIATIVA DI PARTE. A TAL FINE L'AMMINISTRAZIONE PROCEDENTE COMUNICA ALLE ALTRE AMMINISTRAZIONI INTERESSATE: A) L'OGGETTO DELLA DETERMINAZIONE DA ASSUMERE, L'ISTANZA E LA RELATIVA DOCUMENTAZIONE OVVERO LE CREDENZIALI PER L'ACCESSO TELEMATICO ALLE INFORMAZIONI E AI DOCUMENTI UTILI AI FINI DELLO SVOLGIMENTO DELL'ISTRUTTORIA; B) IL TERMINE PERENTORIO, NON SUPERIORE A QUINDICI GIORNI, ENTRO IL QUALE LE AMMINISTRAZIONI COINVOLTE POSSONO RICHIEDERE, AI SENSI DELL'ARTICOLO 2, COMMA 7, INTEGRAZIONI DOCUMENTALI O CHIARIMENTI RELATIVI A FATTI, STATI O QUALITÀ NON ATTESTATI IN DOCUMENTI GIÀ IN POSSESSO DELL'AMMINISTRAZIONE STESSA O NON DIRETTAMENTE ACQUISIBILI PRESSO ALTRE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI; C) IL TERMINE PERENTORIO, COMUNQUE NON SUPERIORE A QUARANTACINQUE GIORNI, ENTRO IL QUALE LE AMMINISTRAZIONI COINVOLTE DEVONO RENDERE LE PROPRIE DETERMINAZIONI RELATIVE ALLA DECISIONE OGGETTO DELLA CONFERENZA, FERMO RESTANDO L'OBBLIGO DI RISPETTARE IL TERMINE FINALE DI CONCLUSIONE DEL PROCEDIMENTO. SE TRA LE SUDDETTE AMMINISTRAZIONI VI SONO AMMINISTRAZIONI PREPOSTE ALLA TUTELA AMBIENTALE, PAESAGGISTICO-TERRITORIALE, DEI BENI CULTURALI, O ALLA TUTELA DELLA SALUTE DEI CITTADINI, OVE DISPOSIZIONI DI LEGGE O I PROVVEDIMENTI DI CUI ALL'ARTICOLO 2 NON PREVEDANO UN TERMINE DIVERSO, IL SUDDETTO TERMINE È FISSATO IN NOVANTA GIORNI; D) LA DATA DELLA EVENTUALE RIUNIONE IN MODALITÀ SINCRONA DI CUI ALL'ARTICOLO 14-TER, DA TENERSI ENTRO DIECI GIORNI DALLA SCADENZA DEL TERMINE DI CUI ALLA LETTERA C), FERMO RESTANDO L'OBBLIGO DI RISPETTARE IL TERMINE FINALE DI CONCLUSIONE DEL PROCEDIMENTO. ESEMPIO: ISTANZA DI PERMESSO DI COSTRUIRE (TERMINE DI PROCEDIMENTO 90 GG EX DPR 380/2001) CON CONTESTUALE RICHIESTA DI APPROVAZIONE DEL PIANO AZIENDALE PER L'EDIFICAZIONE IN ZONA AGRICOLA DA PARTE DELL'AUTORITÀ COMPETENTE (AVEPA, AGENZIA VENETA PER I PAGAMENTI IN AGRICOLTURA, TERMINE DI PROCEDIMENTO 60 GG, FISSATO DALLA STESSA MEDIANTE APPOSITO DECRETO) E AUTORIZZAZIONE PAESAGGISTICA ORDINARIA (TERMINE DI PROCEDIMENTO EX ART. 146 DEL D.LGS 42/2004, CHE PERÒ, ALL'INTERNO DELLA CONFERENZA ASINCRONA, NON POTRÀ SUPERARE I 90 GG). POICHÉ INFATTI NELL'ESEMPIO È COINVOLTA UN'AMMINISTRAZIONE PREPOSTA ALLA TUTELA PAESAGGISTICO-TERRITORIALE IL TERMINE UNICO È DI 90 GG PER TUTTI E TRE GLI ENTI COINVOLTI (COMUNE, AVEPA, SOPRINTENDENZA). SI DEBONO TUTTAVIA TENERE SEPARATI I TERMINI PER I SINGOLI ENDOPROCEDIMENTI (QUINDI PER L'AVEPA 60 GIORNI E SEMPRE 45 PER LA SOPRINTENDENZA) CON CONSEGUENTI DIVERSI MOMENTI DI FORMAZIONE DEL SILENZIO ASSENSO AI SENSI DEL COMMA 4? LA LETTERA C PREVEDE INFATTI CHE SI APPLICHI UN TERMINE DIVERSO EVENTUALMENTE PREVISTO DA DISPOSIZIONI DI LEGGE O DA PROVVEDIMENTI DI CUI ALL'ART. 2 DELLA MEDESIMA. SPERO CHE IL QUESITO SIA SUFFICIENTEMENTE CHIARO. SALUTO E RINGRAZIO

Risposta al quesito:

Buonasera e grazie per l'opportuna domanda, che forse abbiamo trattato nella conversazione di Belluno.  
 è corretta la sua seconda ipotesi, quella cioè che prevede un termine ambulatorio differente secondo le peculiarità di ogni singola amministrazione, sia per le ragioni che lei stessa si dà, con il ficcante esempio proposto, sia per la circostanza che un termine diverso (la sua prima ipotesi) porterebbe alla paralisi dell'azione amministrativa.  
 Preciso che, non di meno, ad oggi non c'è casistica sull'argomento.  
 distintamente  
 MMF

Quesito riguardante il corso del 24 ottobre.

testo del quesito:

BUONGIORNO, CASO: ISTANZA DI PERMESSO DI COSTRUIRE E AUTORIZZAZIONE PAESAGGISTICA ORDINARIA. SOLUZIONE 1) NEL CORSO È STATO PRECISATO CHE L'INDIZIONE DELLA CDSS È OBBLIGATORIA, COME PREVISTO DALL'ART. 14 DELLA L. 241/90, OVE SIA NECESSARIO ACQUISIRE 2 O PIÙ PARERI DI AMMINISTRAZIONI DIVERSE. QUINDI IO, COME SUAP, DOVENDO OTTENERE SOLO IL PARERE DELLA SOPRINTENDENZA, QUALE AMMINISTRAZIONE DIVERSA, NON INDICO CDSS. SOLUZIONE 2) L'ART. 20 COMMA 3 DEL DPR 380/2010 AFFERMA INVECE CHE LA CDSS VA INDETTA QUANDO SIA NECESSARIO ACQUISIRE ULTERIORI (RISPETTO AL PERMESSO DI COSTRUIRE) ATTI DI ASSENSO. SICCOME DEVO OTTENERE IL PARERE DELLA SOPRINTENDENZA, COME ATTO ULTERIORE, INDICO CDSS. AL MEDESIMO RISULTATO ARRIVO SEGUENDO IL DISPOSTO DEL D.LGS. 222/2016 CHE NELLA TABELLA A SEZIONE II SOTTOSEZIONE 1.1 PUNTO 46 PREVEDECHE IN CASO DI PERMESSO DI COSTRUIRE PER INTERVENTI IN ZONE SOGGETTE A VINCOLO PAESAGGISTICO LO SUAP INDICA LA CDSS. QUALE DISPOSIZIONE DEVO SEGUIRE? RINGRAZIO E SALUTO CORDIALMENTE

Risposta al quesito

Buonasera,

l'art. 14 comma 2 l. n. 241/90 novellato parla di convocazione della C.S. decisoria quanto sia necessario acquisire "più pareri [...] resi da diverse amministrazioni". si potrebbe intendere che il plurale si concreti quanto oltre a quella procedente ci sia bisogno di altra PA: in questi casi, il coinvolgimento di altro soggetto pubblico fa scattare la C.S. decisoria.

Si sta invece preferendo l'idea dell'intesa fra PA quando si tratta di due soli agenti e, poiché il modello 241/90 prevale sul resto, si deve intendere che NON sia necessario la convocazione di C.S. a due voci, ma sia sufficiente l'intesa con l'atra P.A. un tanto in deroga al 380/01 e per evitare che la Soprintendenza sia invasa da richieste di C.S. cui non potrebbe far fronte.

distintamente

MMF

Quesito riguardante il corso del 24 ottobre.

testo del quesito:

BUONGIORNO, SE VIENE INDETTA LA CONFERENZA DI SERVIZI IN FORMA SEMPLIFICATA/ASINCRONA QUANDO NON SAREBBE NECESSARIA (PER ESEMPIO NEL CASO IN CUI SI DEBBA OTTENERE UN UNICO PARERE ULTERIORE A QUELLO DELLA PROPRIA AMMINISTRAZIONE E IL PROCEDIMENTO NON SIA COMPLESSO) PUÒ L'ENTE TERZO COINVOLTO CHE SI VEDE RIDOTTI I TERMINI DI PROCEDIMENTO ED EVENTUALMENTE SI VEDE VALUTARE COME ASSENSO IL PROPRIO SILENZIO IMPUGNARE LA DETERMINAZIONE CONCLUSIVA O CONSIDERARE FORMALMENTE ILLEGITTIMO IL PROCEDIMENTO? FORMULO QUESTO QUESITO PERCHÉ PER LE PRATICHE CHE COINVOLGONO ENTI CON PROCEDIMENTI DI DURATA BIBLICA (ANAS...) IL SISTEMA DELLA CONFERENZA DI SERVIZI È DI GRANDE AIUTO PER ARRIVARE A UN RISULTATO IN TEMPI CERTI (SCOPO DEL SUAP). RINGRAZIO E SALUTO CORDIALMENTE.

Risposta al quesito

Buonasera,  
come detto durante le conversazioni, è la PA procedente che decide "i invitati a tavola", cioè i convocati alla CS: curerà quindi di averne sempre almeno altri due, in modo da essere in tre e fruire di tutti i vantaggi della C.S.  
distintamente  
MMF

Quesito riguardante il corso del 25 ottobre.

testo del quesito:

CHIEDO CHIARIMENTI IN MERITO ALLA CORRETTA PROCEDURA DA PARTE DI UN'AMMINISTRAZIONE ALLA QUALE VIENE CHIESTA AUTORIZZAZIONE PER AVVIO DI ATTIVITA' DI COMMERCIO SU AREA PUBBLICA IN FORMA ITINERANTE (DI TIPO B), RIENTRANDO QUESTA ATTIVITA' NEL REGIME AMMINISTRATIVO DI AUTORIZZAZIONE PIU' SCIA PER NOTIFICA SANITARIA. GRAZIE PER LA COLLABORAZIONE CORDIALI SALUTI

Risposta al quesito

Buonasera,  
intuisco lei si riferisca al settore alimentare.  
il riferimento è al n. 62 della tabella ed ai relativi modelli. Per l'avvio è richiesta un'autorizzazione di competenza comunale, poiché si tratta di attività ancora contingentata e soggetta a sorveglianza del civico ente. IL rilascio è condizionato ai requisiti di cui all'art. 16 e 28 comma IV del d.lgs. n. 114/'98; né la LRV n. 37/'99, né la successiva LRV 15/'05 hanno innovato in materia. Contestualmente alla presentazione della richiesta di autorizzazione, sempre al SUAP va presentata una autodichiarazione/SCIA sulla sussistenza dei requisiti sanitari che il SUAP inoltrerà all'ULS. rilasciata l'autorizzazione e, nel contempo, non opposta la SCIA da parte dell'ULSS, si può iniziare senz'altro, pur sapendo che la SCIA può essere interloquita nei 60 gg dalla sua presentazione al SUAP.  
distintamente  
MMF

Quesito riguardante il corso del 31 ottobre.  
 testo del quesito:

FACCIO SEGUITO AL BREVE COLLOQUIO A CONCLUSIONE DELL'INTERESSANTE SEMINARIO DEL 31 OTTOBRE SULLE INNOVAZIONI DEL D. LGS. 222/2016, PER PORRE UN PAIO DI QUESITI IN RELAZIONE ALL'INTRODUZIONE DELLA SCIA DI AGIBILITÀ, ALLA PERMANENZA DELL'ART. 10 DEL D.P.R. 160/2010 E ALLA MODULISTICA APPROVATA IN SEDE DI CONFERENZA STATO REGIONI IN DATA 04/05/2017 E PUBBLICATO SULLA GAZZETTA UFFICIALE N. 128 DEL 05/06/2017 (SUPPLEMENTO ORDINARIO N. 26). 1. L'ART. 19 COMMA 3 DELLA L. 241/1990 PREVEDE, IN CASO DI ACCERTATA CARENZA DEI REQUISITI E DEI PRESUPPOSTI, LA POSSIBILITÀ DI CONFORMARE L'ATTIVITÀ INTRAPRESA E I SUOI EFFETTI ALLA NORMATIVA VIGENTE, ENTRO IL TERMINE STABILITO DALL'UFFICIO (NON INFERIORE A 30 GG). QUANDO IL LEGISLATORE PROSEGUE: "IN DIFETTO DI ADOZIONE DELLE MISURE DA PARTE DEL PRIVATO, DECORSO IL SUDETTO TERMINE, L'ATTIVITÀ SI INTENDE VIETATA", PREVEDE CHE NON SI ATTIVI LA PROCEDURA DELL'ART. 21 NONIES DELLA LEGGE 241/90 PER L'ANNULLAMENTO DEGLI EFFETTI DELLA SEGNALEZIONE DI AGIBILITÀ? IN ALTRE PAROLE, SE VIENE CHIESTA LA CONFORMAZIONE DELLA SCIA DI AGIBILITÀ PER CARENZA DI DOCUMENTAZIONE OBBLIGATORIA PREVISTA DALLA MODULISTICA UNIFICATA, E L'INTERESSATO NON LA RISCONTRA NEI TERMINI, L'AGIBILITÀ SI INTENDE AUTOMATICAMENTE ANNULLATA, SENZA ALCUN ATTO DA PARTE DELL'AMMINISTRAZIONE O È CORRETTO ATTIVARE LA PROCEDURA DI ANNULLAMENTO DEGLI EFFETTI DI CUI AL 21 NONIES DELLA L. 241/90? 2. LA MODULISTICA UNIFICATA APPROVATA IN SEDE DI CONFERENZA STATO REGIONI IN DATA 04/05/2017 NON PREVEDE ALCUNA DICHIARAZIONE DA PARTE DEL SEGNALENTE IN RELAZIONE AL CORRETTO SISTEMA DI SVERSAMENTO DEI REFLUI, REQUISITO CHE ATTIENE ALL'IGIENE DELL'EDIFICATO (ART. 24 D.P.R. 380/2001). A TAL PROPOSITO LA PARTICOLARITÀ DI VENEZIA CENTRO STORICO È LEGATA ANCHE ALLA FRAGILITÀ DI UN SISTEMA CHE HA TROVATO UN SUO EQUILIBRIO ATTRAVERSO PROCEDURE GESTITE DALL'UFFICIO AMBIENTE E AUTORIZZATE IN FASE FINALE DAL MAGISTRATO ALLE ACQUE. NON ESSENDO PIÙ TITOLATI A CHIEDERE ALL'UTENZA DI PRODURRE TALI AUTORIZZAZIONI, RILEVATO D'UFFICIO CHE LE STESSE NON SUSSISTONO, È POSSIBILE PROCEDERE ALL'ANNULLAMENTO DEGLI EFFETTI DELL'AGIBILITÀ (PREVIO AVVIO) AI SENSI DELL'ART. 21 NONIES DELLA LEGGE 241/90 PER CARENZA DEL REQUISITO DI IGIENE, IN BASE AL DISPOSTO DELL'ART. 24 DEL D.P.R. 380/2001? 3. IL D. LGS. 222/2016 NON HA ESPRESSAMENTE ABROGATO L'ART. 10 DEL D.P.R. 160/2010 PERTANTO PER LE FATTISPECIE DELL'ART. 2 COMMA 1 DEL SUCCITATO DECRETO SEMBRA PERMANERE LA FACOLTÀ DI PRESENTARE LA DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ AL PROGETTO APPROVATO E AGIBILITÀ ALLA CONCLUSIONE DEI LAVORI. MA LA SEGNALEZIONE CERTIFICATA E LA DICHIARAZIONE DI AGIBILITÀ DEL D.P.R. 160/2010 SOGGIACCONO A DISCIPLINE DIFFERENTI ANCHE SOLO IN RELAZIONE ALLE TEMPISTICHE DI VERIFICA DELL' A.C., LA PRIMA NEI 30 GIORNI (TRATTANDOSI DI ATTIVITÀ EDILIZIA) LA SECONDA ENTRO 90 GIORNI. CON L'INTRODUZIONE DELLA SCIA DI AGIBILITÀ IL LEGISLATORE HA INTESO SUPERARE LA DICHIARAZIONE DELL'ART. 160/2010? VI SONO DIFFERENZE IN MERITO ALLA RESPONSABILITÀ SOGGETTIVA DEL DICHIARANTE/SEGNALENTE NELLA PRESENTAZIONE DELLA SEGNALEZIONE CERTIFICATA O DELLA DICHIARAZIONE DI AGIBILITÀ AI SENSI DEL 160/2010? RINGRAZIO ANTICIPATAMENTE PER L'ATTENZIONE.

Risposta al quesito

Buonasera, grazie per i quesiti.

Rispondo nell'ordine:

1) l'ordine conformativo nei confronti del privato contiene (ripete) l'avviso che il mancato riscontro/adequamento nei termini richiesti e nei tempi fissati (non inferiori a 30 gg) comporta il divieto di prosecuzione, reclusus il mancato raggiungimento degli effetti voluti e dichiarati al momento della SCIA. Non c'è quindi bisogno di altro intervento, né tantomeno di repressione ex art. 21 nonies. Infatti, a ben guardare, già in sede di SCIA non c'erano i requisiti, la PA ha invitato a regolarizzare, la mancata ottemperanza comporta -automaticamente- la decadenza retroattiva di tutti gli effetti (voluti con la) SCIA.

2) Sì, direi di sì. Non di meno -giusto per facilitare le cose in un regime non chiaro- mi sento di consigliare con un ordine di conformazione, cioè con l'invito ad adeguarsi al regime dei reflui. Tale adeguamento verrà provato con il titolo autorizzatorio del Magistrato alle Acque e, in tal modo, avete la possibilità di verificare la correttezza della procedura. Il mancato adeguamento comporta l'illegittimità dell'intervento edilizio. Se poi non siete più nei tempi del 19, potete procedere con il 21 nonies, poiché sicuramente siamo in ipotesi di pubblico interesse primario (sanità e salubrità pubblica).

3) Sì, confermo che permane (ad oggi) l'alternatività delle due procedure. La disparità procedurale si risolve applicando la disciplina della 241/90, per espressa indicazione nella legge madre (l. 124/15), ripresa nella conferenza unificata e per indicazione anche della Regione, come esposto anche nelle conversazioni di Rovigo e Belluno. La responsabilità del dichiarante è sempre la stessa: DPR 445/00 per dichiarazioni false e mendaci rese alla PA, ovviamente un tanto come reato base che può concorrere con altre fattispecie delittuose. distintamente

MMF

Quesito riguardante il corso del 25 ottobre.  
testo del quesito:

DOVENDO A BREVE INDIRE LA CONFERENZA DI SERVIZI PER UN AMPLIAMENTO DI UNA GRANDE STRUTTURA DI VENDITA, SI CHIEDE SE LA CONFERENZA SIA DA INDIRE COME PREVISTO DALL'ART. 11 ALLEGATO "A" DGRV 455/2013 OPPURE SEGUENDO LE DISPOSIZIONI DELL'ART. 14BIS/TER L. 241/1990.

Risposta al quesito

Buonasera,  
siamo nelle ipotesi di cui ai numeri 17 e 20 della tabella A, rispettivamente per la grande struttura non alimentare ed alimentare. Dalla lettura si desume che la conferenza avvenga secondo le procedure regionali con 60 gg per indire la conferenza e 120 per concluderla. La disciplina assorbente è quella della l. n. 241/90 per la SCIA o comunque la più favorevole al privato. Se è vero che la disciplina regionale è più lunga della statale, peraltro quella regionale si chiude con il silenzio assenso, che è certo più favorevole della definizione della conferenza decisoria di cui all'art. 14 bis - quinquies. Pertanto ritengo che la C.S. sia da indire e celebrare secondo le regole regionali.  
distintamente  
MMF

Quesito riguardante il corso del 24 ottobre.

testo del quesito:

BUONGIORNO, NEL PORLE I SEGUENTI ULTERIORI QUESITI, LA RINGRAZIO VIVAMENTE PER LA SUA DISPONIBILITÀ, INVERO INCONSUETA NELLA SUA CONCRETEZZA IN CONTRASTO CON ALTRE SOLAMENTE SBANDIERATE. NEL MERITO DELLA CONFERENZA DI SERVIZI, LE CHIEDO: 1. QUALI SONO I CRITERI PER IDENTIFICARE L'AMMINISTRAZIONE PROCEDENTE? OSSIA, SE L'ISTANZA È PRESENTATA AL SUAP, L'AMMINISTRAZIONE PROCEDENTE È SEMPRE IL COMUNE ANCHE SE NON HA COMPETENZE ISTRUTTORIE PER QUELLO SPECIFICO PROCEDIMENTO? 2. LA FACOLTÀ DI CHIEDERE DOCUMENTAZIONE INTEGRATIVA SEMBRA ESAURIRSI NELL'ART. 14-BIS, COMMA 2, LETTERA B) DELLA L. 241/1990. COME PUÒ ESSERE GESTITA LA MEDESIMA NECESSITÀ DI INTEGRAZIONE NEL CASO DELLA CONFERENZA SIMULTANEA, SIA CHE VI SI ACCEDA DIRETTAMENTE PER LA PARTICOLARE COMPLESSITÀ DELLA DETERMINAZIONE DA ASSUMERE, SIA CHE LA SI DEBBA CONVOCARE PER GLI EFFETTI DELL'ART. 14-BIS, COMMA 2, LETTERA D) DELLA MEDESIMA L. 241/1990? 3. L'ART. 14-BIS, COMMA 2, LETTERA C) DELLA L. 241/1990 FISSA IN 90 GIORNI IL TERMINE ENTRO IL QUALE LE AMMINISTRAZIONI COINVOLTE DEVONO RENDERE LE PROPRIE DETERMINAZIONI, QUANDO VI SIANO AMMINISTRAZIONI PREPOSTE ALLA TUTELA DI VARI INTERESSI, TRA I QUALI ANCHE LA SALUTE. QUESTO SIGNIFICA CHE È SUFFICIENTE IL COINVOLGIMENTO DELL'ULSS (EVENTUALITÀ CHE SI VERIFICA SPESSO, AD ESEMPIO NEI PROCEDIMENTI EDILIZI) PER GIUSTIFICARE IL TERMINE DI 90 GIORNI? GRAZIE ANCORA.

Risposta al quesito

Buonasera a lei,

rispondo nell'ordine:

1) no, non è sempre il Comune; la PA procedente è quella che deve rilasciar il titolo principale in base alla RICHIESTA DEL PRIVATO (anche se sbagliata): è il privato che dichiara di cosa ha bisogno, che presenta la relativa istanza e che la indirizza di conseguenza. In difetto di indicazione espressa della PA che deve rilasciare il titolo principale, spetta al SUAP individuarla in base all'oggetto della domanda, cioè al titolo richiesto. è questo il momento più delicato del SUAP, come abbiamo detto, perché è un momento valutativo in cui non è mero smistatore di domande;

2) l'integrazione documentale nella conferenza simultanea si esplica mediante richiesta all'interessato e rinvio della riunione. La PA che convoca non chiede documenti in vista della riunione simultanea, perché è in quella sede che emergono le esigenze reali: saranno richieste e si rinvia la seduta (in questo senso era più chiaro il testo normativo precedente). Diversamente, se ci si è presi tardi, una prassi (tollerata) è quella di dare il diniego costruttivo o l'assenso con prescrizioni, in modo da consentire all'istante di procurarsi quanto gli vien chiesto come condizioni integrativa dell'efficacia dell'assenso che comunque già ha avuto.

3) Come detto a voce, il potere più importante della PA procedente è quello di individuare gli altri soggetti da convocare, "i commensali" del nostro esempio, che non possono sottrarsi dicendo di non aver niente da dire, perché dovranno dirlo in CS: in questo senso la prassi (mal tollerata) è quella di invitare chi è in grado di allungare i tempi; lo si fa anche nel dubbio di non esporsi ad una CS irregolare, anche perché tutti i profili della pratica possono emergere successivamente ed è preferibile che ci sia qualcuno che dichiari di non aver nulla da dire, piuttosto che non aver presente qualcuno che potrebbe avere molto da dire.

buon lavoro  
distintamente  
MMF

Quesito riguardante il corso del 25 ottobre.

testo del quesito:

1) IL TARIFFARIO SUAP - AREA COMMERCIALE/ARTIGIANALE, È OBBLIGATORIO? CI SONO DEI PARAMETRI STANDARD DA CONSIDERARE O ESSI SONO A DISCREZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE? 2) UN'ATTIVITÀ ARTIGIANALE (ES. UN KEBAB PER ASPORTO) PUÒ ESSERE ANCHE ATTIVITÀ COMMERCIALE (PER VENDITA BEVANDE ALCOLICHE E NON)? GRAZIE MILLE

Risposta al quesito

Buonasera,  
sì. il tariffario è obbligatorio, vincolante ed unico. Un tanto serve ad assicurare uniformi condizioni di bancabilità ad operatori di attività analoghe in diversi comuni, cioè a rendere omogenei i costi di apertura in diversi luoghi, evitando condizioni di vantaggio distorsive della concorrenza. Eventuali benefici fiscali o sostegni occupazionali vengono decisi in ambito più vasto con particolari incentivi temporalmente accordati. Diverso, invece, il discorso, degli (eventuali) oneri urbanistico-edilizi: in tal caso, ogni Comune fa caso a sé, anche in ragione della localizzazione della attività che si vuole intraprendere, con ristrutturazione, nuova costruzione o, semplicemente, con cambio d'uso senza opere (che comporta comunque conguaglio degli oneri). Per quanto concerne il caso che pone, si tratta di esempio classico di "Pluriqualificazione", cioè di attività che integra (almeno) due ipotesi: l'artigianale e la vendita. Come si è detto anche nel corso della conversazione, la novità legislativa prevede che sia seguita la disciplina più favorevole al privato, ma che sia richiesto il titolo più ampio. Ne consegue che ove una non contenga l'altra, il richiedente dovrà munirsi di due titoli (eventualmente tramite scia). Segnatamente, per il kebab, abbiamo avuto anche ipotesi di coesistenza di attività artigianale con vendita bevande da distributore.  
distintamente  
MMF

Quesito riguardante il corso del 31 ottobre.

Testo del quesito:

1) AL CORSO TENUTO A PADOVA LO SCORSO 31 OTTOBRE, È STATO CHIARITO CHE NEGLI INTERVENTI DI EDILIZIA PRODUTTIVA I TEMPI DEL PROCEDIMENTO SONO STABILITI DAL DPR 160/10 E NON SONO I TEMPI DEL DPR N.380/01, IN QUANTO LEGITTIMATI AD UTILIZZARE LA "CORSIA PREFERENZIALE" DEL SUAP. NEL CASO PERÒ UN INTERVENTO RIGUARDI UN FABBRICATO RESIDENZIALE, MA L'INIZIATIVA SIA ATTUATA DA UN'IMPRESA O UNA SOCIETÀ IMMOBILIARE, QUESTE ULTIME SONO UGUALMENTE LEGITTIME AD UTILIZZARE IL SUAP E LA DISCIPLINA DEL DPR 160/2010? 2) PARTENDO DAL PRESUPPOSTO CHE LA VOLONTÀ DEL LEGISLATORE È QUELLA DI DARE AL CITTADINO GLI STRUMENTI PER INIZIARE QUANTO PRIMA L'ATTIVITÀ E SOLLEVARE LA PA DA EVENTUALI RICHIESTE DI DANNI PER RITARDI, LA SCIA ART.23 DPR N.380/01 PUÒ ESSERE RICONDOTTA ALLA SCIA DI CUI ALL'ART.19 DELLA LN.241/90, E QUINDI ESSERE TRATTATA CON LA MEDESIMA DISCIPLINA? IL QUESITO DERIVA DAL FATTO CHE CON LE ULTIME MODIFICHE AL TU EDILIZIA LA DICITURA "DIA" È STATA MODIFICATA IN "SCIA", MA IL PROCEDIMENTO CONTENUTO ALL'ART. 23 NON È STATO MODIFICATO, ED È RIMASTO QUELLO DELLA VECCHIA DIA. IN PIÙ, MENTRE AGLI ART. 22 E 23 BIS DEL TU EDILIZIA SI FA RIFERIMENTO ALLA "SCIA DI CUI ALL'ART. 241/1990", ALL'ART. 23 QUESTO RIFERIMENTO NON COMPARE, PERTANTO SEMBREREBBE DELINEARE UNA SCIA "SUI GENERIS". CI SI CHIEDE IN SINTESI SE È POSSIBILE CHIEDERE LA CONFORMAZIONE ANCHE PER LA SCIA ART.23 O SIA NECESSARIO PROCEDERE CON LA RICHIESTA DI INTEGRAZIONE E SOSPENSIONE DEL PROCEDIMENTO COME AVVENIVA CON LE DIA. 3) L'APERTURA DI NUOVI FORI SU FACCIAIA O LA MODIFICA DI FORI ESISTENTI SU FACCIAIA DI EDIFICIO DEVE ESSERE INTESA COME MODIFICHE AL PROSPETTO DELL'EDIFICIO E, PERTANTO, CLASSIFICATA COME "RISTRUTTURAZIONE PESANTE" ANCORCHÈ NON ACCOMPAGNATA DA ALTRE OPERE, COME INDICATO AL CAPOVERSO 8 DELLA TAB.A DEL D.LGS.N.222/16? 4) L'ATTIVITÀ DI VERIFICA DELLA COMPLETEZZA DOCUMENTALE DI UNA SCIA NECESSITA DI COMUNICAZIONE DI AVVIO DEL PROCEDIMENTO? TALE VERIFICA PUÒ ESSERE EFFETTUATA DAL PERSONALE TECNICO SENZA CHE VI SIA UNA RESPONSABILITÀ IMPLICITA DELL'ISTRUTTORE QUALORA, DOPO UN SUCCESSIVO CONTROLLO, EMERGANO PROFILI DI ILLEGITTIMITÀ DELLA SCIA? GRAZIE CORDIALI SALUTI

Risposta al quesito

Buongiorno, grazie per quanto mi scrive. Rispondo ai suoi quesiti nell'ordine.

1) Sì, la "corsia preferenziale" è accordata su motivi oggettivi (insediamento produttivo o negozio) sia per motivi soggettivi (richiedente un'impresa o una soc. immobiliare). Questo secondo aspetto trova ragione nella circostanza che un edificio residenziale può essere bene strumentale della società, ovvero che è sua stessa attività di impresa. Ci si rende conto che in tal modo si autorizza sempre la "corsia preferenziale", ma è proprio questo l'intento del legislatore: lasciare invia residuale la procedura oggi normale, così come residuale è il provvedimento espresso in luogo della SCIA che da eccezione è divenuta regola.

2) siamo di fronte ad un mancato coordinamento interno al TU edilizia (dPR. 380/01); è vero che l'art. 23 non è stato coordinato nella disciplina, ma è anche vero che il legislatore ha volutamente modificare il titolo abilitativo: da DIA a SCIA. Ora, la DIA resta ancora prevista in determinati casi con sue caratteristiche proprie, cioè essenzialmente la capacità di produrre effetti dopo un certo tempo SE non ci siano state richieste di integrazione o regolarizzazione con contestuale sospensione (a volte, interruzione) del termine; al contrario, la SCIA si caratterizza per l'attitudine a legittimare fin da subito l'attività, poiché il procedimento di verifica è solo eventuale e "a tutele crescenti" man mano che passa il tempo (30/60 gg dell'art. 19, i 18 mesi del 21 nonies + i 6 anni di prescrizione del reato) ed un tanto è incompatibile con il sistema autorizzatorio della DIA. Non di meno, l'opinione prevalente è nel senso di ritenere che la SCIA edilizia di cui all'art. 23 TUEd resti una SCIA con caratteristiche procedurali proprie, in deroga all'art. 19. E' auspicato da più parti un intervento del legislatore per uniformare anche la SCIA edilizia, lasciandole sono la particolarità dei 30 gg in luogo dei 60. generalizzati. A mio parere, tuttavia, già l'art. 19 l. 241/'90 si applica alla materia edilizia, perché ne presuppone l'applicabilità, proprio quando stabilisce unicamente un diverso termine di controllo, appunto di 30 gg in luogo dei 60. Ma questa è solo la mia opinione che contrasta con l'opinione prevalente. E' infine da segnalare, comunque, che la generalizzazione della "corsia preferenziale" di cui al quesito precedente svuota di significato il problema, perché quantitativamente saranno trattati come SUAP la maggior parte degli interventi edilizi.

3) Sì, la forometria incide sul prospetto e ne segue la disciplina. Ci si rende perfettamente conto che un tamponamento o una finestrella non sono una "ristrutturazione pesante", ma non è men vero che anche minimali aggiustamenti della sagoma non lo sono. La scelta del legislatore è stata nel senso di non aprire a valutazioni soggettive/qualitative, preferendo definizioni secche ed oggettive.

4) No, la verifica della SCIA (documentale e sostanziale) è implicita nella presentazione della SCIA stessa. Sta invece alla regolazione interna dell'ufficio l'attribuzione delle competenze di ciascuno e la previsione in via generale ed automatica di intervento con richiesta all'autonomo rilievo di una carenza.

Lieto di rendere eventuali chiarimenti. Buon lavoro a voi.

MMF

Quesito riguardante il corso del 25 ottobre.  
testo del quesito:

SCIA - CONFORMAZIONE E IRRICEVIBILITA' SUL CONCETTO DELLA "NON SCIA" COSÌ COME INTRODOTTO E DISCUSO NELLA GIORNATA DEL CORSO SI CHIEDE SE È LECITO PARLARE DI CONFORMAZIONE AI SENSI DELL'ART. 19 COMMA 3 DELLA L. 241/90 NELLO SPECIFICO; SE PER ESEMPIO IL SUAP RICEVE UNA SCIA PER L'AVVIO DI UN'ATTIVITÀ QUALE PUÒ ESSERE UN ESERCIZIO DI SOMMINISTRAZIONE DI ALIMENTI E BEVANDE - E UNO DEGLI ALLEGATI PREVISTI (COME PUÒ ESSERE IL SEMPLICE DOCUMENTO DI RICONOSCIMENTO OPPURE LA PLANIMETRIA DEI LOCALI CON EVIDENZIATA LA SUPERFICIE DI SOMMINISTRAZIONE) RISULTA ESSERE COMPLETAMENTE SBIADITO E QUINDI NON LEGGIBILE È CORRETTO CHIEDERNE LA CONFORMAZIONE AI SENSI DEL CITATO ART. 19 COMMA 3 DELLA L. 241/90 ASSEGNANDO UN TERMINE NON INFERIORE A 30 GIORNI PER PRESENTARE LA DOCUMENTAZIONE - DI FATTO - MANCANTE? OPPURE IN QUESTO CASO SAREBBE PIÙ CORRETTO DICHIARARNE L'IRRICIVIBILITA' PERCHÉ DI FATTO NON SI PUÒ DARE AVVIO ALL'ISTRUTTORIA DI VERIFICA DELLA SCIA (E QUINDI IN QUESTO CASO L'UTENTE DOVREBBE RIPRESENTARE LA PRATICA CORRETTAMENTE LEGGIBILE E COMPLETA DEGLI ALLEGATI PREVISTI) ?

Risposta al quesito

Buongiorno a lei,  
no, in tal caso non si può parlare di NON Scia. Infatti, occorre ricordare che la SCIA viene presentata tramite PEC, quindi con una riferibilità oggettiva, immediata e responsabilizzante. In tal caso è quindi possibile chiedere la regolarizzazione documentale o la sostituzione del file danneggiato. Nei residui casi di presentazione a mano, salvo l'immediata verifica allo sportello, vi è comunque una riferibilità del presentatore; lo stesso per la presentazione mediante raccomandata a.r.

Si tenga sempre presente che il legislatore tenta in tutti i modi di escludere l'ipotesi della NON Scia, perché vuole che la responsabilità stia in capo all'uno o all'altro e che sia chiaro il momento in cui "l'interruttore" passa da 0 a 1.

Buon lavoro

MMF

Quesito riguardante il corso del 31 ottobre.  
testo del quesito:

PER QUANTO CONCERNE LE PRATICHE EDILIZIE INERENTI ATTIVITÀ PRODUTTIVE CHE, SECONDO QUANTO DISPOSTO DAL DPR 160\2010, VANNO PRESENTATE AL SUAP, SI CHIEDE QUALE SIA LA PROCEDURA CORRETTA UNA VOLTA CHE L'UFFICIO TECNICO - EDILIZIA PRIVATA C.LE ABBAIA PROVVEDUTO A FARE LA SUA ISTRUTTORIA PER QUANTO DI COMPETENZA (ENDOPROCEDIMENTO) E SI ARRIVA ALLA FASE FINALE (RILASCIO DEL TITOLO UNICO QUALE PROVVEDIMENTO CONCLUSIVO DI CUI ALL'ART. 7 DEL DPR): 1) L'EDILIZIA PRIVATA PROVVEDE A REDIGERE IL PERMESSO DI COSTRUIRE DI CUI AL DPR 380/2001 CHE POI TRASMETTE AL SUAP, IL QUALE A SUA VOLTA REDIGE IL TITOLO UNICO (COMPENSIVO - SE NECESSITA - DI ALTRI EVENTUALI ATTI ENDOPROCEDIMENTALI DI COMPETENZA DI ALTRI UFFICI C.LI OVVERO ENTI ESTERNI) QUALE PROVVEDIMENTO CONCLUSIVO DI CUI ALL'ART. 7 COMMA 6 DEL DPR 160/2010 DA TRASMETTERE ALL'UTENTE FINALE; OPPURE 2) L'EDILIZIA PRIVATA TRASMETTE AL SUAP UN "PARERE" PER QUANTO DI COMPETENZA, IN CUI INDICA CHE LA DOCUMENTAZIONE PRESENTATA È COMPLETA E CONFORME E QUINDI UTILE AL RILASCIO DEL PROVVEDIMENTO CONCLUSIVO DI CUI ALL'ART. 7 COMMA 6 DEL DPR 160/2010 NEL RISPETTO DI EVENTUALI PRESCRIZIONI\CONDIZIONI - SE NECESSARIE - E, SULLA BASE DI QUESTO PARERE RICEVUTO, IL SUAP REDIGE IL PERMESSO DI COSTRUIRE QUALE TITOLO UNICO (COMPENSIVO DI ALTRI EVENTUALI ATTI ENDOPROCEDIMENTALI DI COMPETENZA DI ALTRI UFFICI C.LI OVVERO ENTI ESTERNI) DA TRASMETTERE ALL'UTENTE FINALE? INOLTRE SI CHIEDE SE SIA CORRETTO CHE: NEL PRIMO CASO - ESSENDO UN PROVVEDIMENTO ENDOPROCEDIMENTALE - QUESTO USCIRÀ DALL'UFFICIO EDILIZIA PRIVATA CON MARCA DA BOLLO; SE INVECE È SOSTENIBILE LA SECONDA IPOTESI ESPOSTA, PARLANDO DI "PARERE", IN QUESTO CASO USCIRÀ DALL'UFFICIO EDILIZIA PRIVATA PRIVO DI MARCA DA BOLLO.

Risposta al quesito

Buongiorno di nuovo,  
si, la procedura corretta è la n. 2: il titolo unico esce dal SUAP o dalla conferenza dei servizi (in tal caso è il relativo verbale), che provvede anche a tassarlo secondo le diverse tipologie. Chiaro che se il "titolo unico" si riduce al solo permesso di costruire (cui possono sommarsi una o più SCIA commerciali o edilizie), allora il SUAP chiede all'UTC l'emissione del permesso e tale sarà consegnato (e bollato).  
lieto di rendere eventuali chiarimenti.  
buon lavoro  
MMF

Quesito riguardante il corso del 24 ottobre.

testo del quesito:

L'ENTE PARCO IN BASE AD UN ACCORDO FRA REGIONE VENETO, MINISTERO DELL'AMBIENTE E PARCO HA COMPETENZA IN MATERIA DI BENI PAESAGGISTICI. IN SOSTANZA PER LA MAGGIOR PARTE DEGLI INTERVENTI EDILIZI DA ESEGUIRSI ALL'INTERNO DELL'AREA PROTETTA, L'ENTE PARCO SU RICHIESTA DEL COMUNE INTERESSATO, RILASCIATA SIA IL NULLA OSTA AI SENSI DELL'ART. 13 DELLA L. 394/1991 SIA L'AUT. PAESAGGISTICA (AVVIANDO IL PROCEDIMENTO CON IL REGIME SEMPLIFICATO O ORDINARIO, CHE IN OGNI CASO PREVEDE LA TRASMISSIONE DELLA PRATICA IN SOPRINTENDENZA PER IL PARERE). NEL CASO IN CUI ANCHE IL COMUNE DEBBA ESPRIMERE IL PROPRIO PARERE PER L'INTERVENTO DA REALIZZARE NEL PARCO, DOVREBBE INDIRE LA C.S. INVITANDO L'ENTE PARCO E DIRETTAMENTE LA SOPRINTENDENZA? SE QUESTA È LA PROCEDURA CORRETTA, QUANDO INVECE IL COMUNE TRASMETTE LA PRATICA RICHIEDENDO SIA IL NULLA OSTA CHE L'AUT. PAESAGGISTICA SENZA INDIRE LA C.S., L'ENTE PARCO DEVE CHIEDERE AL COMUNE CHE VENGA INDETTA LA C.S. O SI ATTIVA RILASCIANDO I PARERI DI COMPETENZA, DOPO AVER AVVIATO IL PROCEDIMENTO DEL NULLA OSTA E IL PROCEDIMENTO PER IL RIALSCIO DELL'AUT. PAESAGGISTICA? LA STESSA COSA VALE PER IL SUAP. PER UN INTERVENTO PER CUI SERVE IL PARERE DEL COMUNE, IL NULLA OSTA DEL PARCO E L'AUT. PAESAGGISTICA (CHE DENTRO PARCO È RILASCIATA DALL'ENTE PARCO), ANDREBBE CONVOCATA LA C.S. INVITANDO IL COMUNE, IL PARCO E LA SOPRINTENDENZA?

Risposta al quesito

Buongiorno,  
se ho ben compreso, il quesito riguarda la necessità o meno di indire la CS quando si è in presenza di due soggetti (comune e parco) di cui uno (parco) è titolare di competenze proprie (parco) e di competenze delegate da altri (Soprintendenza).  
In questo caso non si procede per enti, ma per teste; in altri termini, il parco è una sola testa pur se deve compiere due valutazioni. è la stessa cosa di quanto spiegato per le amministrazioni statali (su quesito in aula del comandante provinciale VF): la Prefettura indica il rappresentante unico che interviene alle conferenze dei servizi, portando una voto solo ed unitario per tutti gli enti che rappresenta (ministero interno, sviluppo economico, protezione civile, soprintendenza). La disciplina è all'art. 14 ter, comma 4.  
lieto di rendere eventuali chiarimenti.  
MMF

Quesito riguardante il corso del 31 ottobre.

testo del quesito:

IL COMUNE HA RILASCIATO UN PERMESSO DI COSTRUIRE PER REALIZZARE UN FABBRICATO RESIDENZIALE. NEI TRE ANNI DI VALIDITÀ DEL TITOLO EDILIZIO, CHE ALLA DATA ODIERNA RISULTA "SCADUTO", IL PRIVATO HA REALIZZATO IL FABBRICATO AL GREZZO. ORA IL PRIVATO VUOLE COMPLETARE I LAVORI, REALIZZANDO TUTTE LE OPERE "DI FINITURA" CHE NECESSITANO PER RENDERE IL FABBRICATO AGIBILE (IMPIANTI, INTONACI, PAVIMENTAZIONI, ECC.). QUAL'È IL TITOLO EDILIZIO DI CUI DEVE MUNIRSI IL PRIVATO PER POTER ESEGUIRE LE OPERE MANCANTI ? IN ALTRE PAROLE, DEVE RICHIEDERE UN NUOVO PERMESSO DI COSTRUIRE O PUÒ PRESENTARE UNA SCIA ? OPPURE È SUFFICIENTE UNA SEMPLICE CILA ?

Risposta al quesito

Buongiorno,  
il quesito che mi pone è un po' eccentrico al corso (SUAP), ma rispondo volentieri.  
Quello dei titoli scaduti è un grosso problema in edilizia. Se entro il termine di validità del titolo (normalmente tre anni) non ho chiesto una proroga (motivata) e non sono riuscito a terminare i lavori, ne risulta che quanto fatto è senza titolo, cioè abuso primario.  
Il rimedio è un nuovo titolo ... in sanatoria. Con tutte le conseguenze economiche del caso.  
Nella pratica si sono tentati rimedi equitativi per venire incontro a situazioni di difficoltà oggettiva o di scadenza in buona fede.  
lieto di rendere eventuali chiarimenti.  
buon lavoro  
MMF

## Testo del quesito

Grazie per la risposta tempestiva.

Ma, se posso, la disturbo ancora con un dubbio.

L'Ente Parco è un ente pubblico non economico autonomo, che non dipende da alcun Ministero ma è solo vigilato dal Ministero dell'Ambiente.

In questo caso trova comunque applicazione il comma 4 dell'art. 14 ter?

O vale comunque il concetto delle teste e non degli Enti?

Grazie per l'attenzione,

Buona giornata,

## Risposta al quesito

Buongiorno,

l'esempio del 14 ter, IV comma è per dire come operano le amministrazioni statali e per ricordare come debbono operare quelle sub regionali. E' un modo per far vedere come quando un rappresentate intervenga per più enti, debba dare un solo voto unitario. Anche voi come Parco intervenite sulle competenze vostre e su quelle delegate da altre PA: in tal caso siete sempre uno e dovete dare un unico indirizzo; se intervenite in una CS date un voto (con o senza prescrizioni), se siete coinvolti con il comune non fate CS, perché siete solo in due: il Comune e il Parco, anche se il Parco ha più competenze, anche delegate da più enti/PA.

buon lavoro

MMF

Quesito riguardante il corso del 31 ottobre.  
testo del quesito:

L. 241/90, ART. 19, COMMA 3 L'AMMINISTRAZIONE COMPETENTE, IN CASO DI ACCERTATA CARENZA DEI REQUISITI E DEI PRESUPPOSTI DI CUI AL COMMA 1, NEL TERMINE DI SESSANTA GIORNI DAL RICEVIMENTO DELLA SEGNALAZIONE DI CUI AL MEDESIMO COMMA, ADOTTA MOTIVATI PROVVEDIMENTI DI DIVIETO DI PROSECUZIONE DELL'ATTIVITÀ E DI RIMOZIONE DEGLI EVENTUALI EFFETTI DANNOSI DI ESSA. QUALORA SIA POSSIBILE CONFORMARE L'ATTIVITÀ INTRAPRESA E I SUOI EFFETTI ALLA NORMATIVA VIGENTE, L'AMMINISTRAZIONE COMPETENTE, CON ATTO MOTIVATO, INVITA IL PRIVATO A PROVVEDERE PRESCRIVENDO LE MISURE NECESSARIE CON LA FISSAZIONE DI UN TERMINE NON INFERIORE A TRENTA GIORNI PER L'ADOZIONE DI QUESTE ULTIME. IN DIFETTO DI ADOZIONE DELLE MISURE DA PARTE DEL PRIVATO, DECORSO IL SUDETTO TERMINE, L'ATTIVITÀ SI INTENDE VIETATA. CON LO STESSO ATTO MOTIVATO, IN PRESENZA DI ATTESTAZIONI NON VERITIERE O DI PERICOLO PER LA TUTELA DELL'INTERESSE PUBBLICO IN MATERIA DI AMBIENTE, PAESAGGIO, BENI CULTURALI, SALUTE, SICUREZZA PUBBLICA O DIFESA NAZIONALE, L'AMMINISTRAZIONE DISPONE LA SOSPENSIONE DELL'ATTIVITÀ INTRAPRESA. L'ATTO MOTIVATO INTERROMPE IL TERMINE DI CUI AL PRIMO PERIODO, CHE RICOMINCIA A DECORRERE DALLA DATA IN CUI IL PRIVATO COMUNICA L'ADOZIONE DELLE SUDETTE MISURE. IN ASSENZA DI ULTERIORI PROVVEDIMENTI, DECORSO LO STESSO TERMINE, CESSANO GLI EFFETTI DELLA SOSPENSIONE EVENTUALMENTE ADOTTATA. DOMANDA: DURANTE IL CONVEGNO DI PADOVA DEL 31 OTTOBRE SCORSO CI SEMBRA DI AVER CAPITO CHE NEI 60 (30 IN EDILIZIA) GIORNI SUCCESSIVI ALLA PRESENTAZIONE VA SVOLTA SULLA SCIA UNA SOLA VERIFICA QUANTITATIVA/DOCUMENTALE, SENZA VERIFICARNE I CONTENUTI, AL FINE DI NON INTERROMPERE LE TEMPISTICHE ED INCORRERE IN POSSIBILI RICHIESTE DI RISARCIMENTO. IL PRIMO ED IL SECONDO PERIODO DEL COMMA 3 SOPRA CITATO SEMBRANO INVECE PRESUPPORRE UNA VERIFICA ED ANALISI DELLA SCIA PIÙ APPROFONDATA, IN RISCONTRO ALLA QUALE: SI VIETA L'ATTIVITÀ IN CASO DI CARENZE NON SANABILI, OVVERO VENGONO RICHIESTE INTEGRAZIONI IN CASO DI CARENZE DOCUMENTALI "BANALI/INTEGRABILI". NON RIUSCIAMO A CAPIRE A QUESTO PUNTO CHE TIPO DI VERIFICA VA FATTA SULLA SCIA NEI 30 GIORNI SUCCESSIVI ALLA PRESENTAZIONE; E POSSIBILE AVERE UNA PRECISAZIONE IN MERITO. QUALI TIPOLOGIE DI AZIONE/VERIFICA POSSIAMO PORRE IN ESSERE COME PUBBLICA AMMINISTRAZIONE TRASCORSI I 30 GIORNI?.. CON RIFERIMENTO AL QUINTO PERIODO, LA SOSPENSIONE DELL'ATTIVITÀ D'IMPRESA NON È GIÀ STATA DISPOSTA CON "LO STESSO" ATTO MOTIVATO DI CUI AL SECONDO PERIODO?. DPR 380/2001, ART. 6 BIS, COMMA 3 PER GLI INTERVENTI SOGGETTI A CILA, OVE LA COMUNICAZIONE DI FINE LAVORI SIA ACCOMPAGNATA DALLA PRESCRITTA DOCUMENTAZIONE PER LA VARIAZIONE CATASTALE, QUEST'ULTIMA È TEMPESTIVAMENTE INOLTATA DA PARTE DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE AI COMPETENTI UFFICI DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE DOMANDA: L'IMPLICITA PREVISIONE DI UNA COMUNICAZIONE DI FINE LAVORI, CUI NON È FATTO ALTRO RIFERIMENTO NELL'ARTICOLO STESSO, INDICA L'OBLIGATORietà DELLA STESSA? E' PERCIÒ SEMPRE PREVISTA? COSA CONSEGUE ALLA SUA EVENTUALE MANCATA PRESENTAZIONE? DPR 380/2001, ART. 6 BIS, COMMA 4 LE REGIONI A STATUTO ORDINARIO: A) POSSONO ESTENDERE LA DISCIPLINA DI CUI AL PRESENTE ARTICOLO A INTERVENTI EDILIZI ULTERIORI RISPETTO A QUELLI PREVISTI DAL COMMA 1; B) DISCIPLINANO LE MODALITÀ DI EFFETTUAZIONE DEI CONTROLLI, ANCHE A CAMPIONE E PREVEDENDO SOPRALLUOGHI IN LOCO. DOMANDA: SI È CHIARITO, DURANTE L'ULTIMO APPUNTAMENTO DEL CONVEGNO, CHE LA REGIONE VENETO NON HA ADOTTATO UNA SPECIFICA DISCIPLINA COME QUI IPOTIZZATO. SI RITIENE QUINDI NECESSARIO SVOLGERE UNA ISTRUTTORIA IN MERITO ANCHE A QUESTO TIPO DI REGIME AMMINISTRATIVO? TALE VERIFICA È DA ASSIMILARSI A QUELLA PREVISTA PER LA SCIA (TENUTO CONTO OVVIAMENTE CHE LA CILA NON PREVEDE INTERVENTI STRUTTURALI)? QUALI SONO I TERMINI ENTRO CUI LA STESSA DEVE ESSERE SVOLTA? L'EVENTUALE RICHIESTA DI INTEGRAZIONI SOTTINTENDE UNA SOSPENSIONE DELL'ATTIVITÀ?

Risposta al quesito

Buonasera, grazie per quanto mi scrive. Rispondo nell'ordine alle sue domande.

1) Sì, la verifica della SCIA nei 60 (o 30) gg è attività completa e precisa: diversamente non si potrebbe adottare un "atto motivato" che disponga il divieto di prosecuzione e la rimozione delle effetti. Allo stesso modo -senza un'attività di verifica completa e precisa- non si potrebbe emettere un ordine di integrazione documentale e conformazione, nonché l'accessorio provvedimento di sospensione (nei casi di pericolo per interessi sensibili citati dalla norma) dell'attività fino alla regolarizzazione.

L'attività di controllo sommario è quello del SUAP/ufficio ricezione documenti: ove tutti i documenti mi siano (quantitativa) NON deve sprecare la cartuccia "interruzione per integrazione", ma mandare avanti la pratica, in modo che quando si chiede al privato gli si chieda TUTTO in una volta sola. Diversamente, poi, come nei 15 gg dalla richiesta per il Permesso di costruire, se non ho chiesto tutti i documenti che mi servono, debbo rispondere con quello che ho, magari sbagliando ed esponendomi a istanze risarcitorie, magari fondate.

2) Sì, la CILA è da ritenere sempre prescritta per la fine lavori, non solo quando vi siano adempimenti catastali. E' il modo con cui si invita

la PA a verificare il rispetto dei tempi e del titolo legittimante. In difetto di verifica sollecitata, eventuali difformità potrebbero essere imputate ad eventi esterni. Per contro, in assenza di CILA entro la scadenza temporale del titolo abilitativo, un'ispezione della PA potrebbe affermare non essere stati correttamente finiti i lavori entro il termine prescritto.

3) No, non ci sono termini fissati. La tendenziale libertà della riforma è compensata con gli ampi poteri di controllo della PA (come detto nella prima conversazione a VR), che interviene anche oltre i termini indicati, secondo una formula di "perpetua vigilanza" che -peraltro- nell'edilizia trova il suo modello.

Un cordiale saluto ad Alonte, alla Val Liona e oltre: territori che mi sono cari.

MMF

Quesito riguardante il corso del 25 ottobre.

testo del quesito:

PUNTO 78 DELLA TABELLA A DEL D.LGS. 222/2016 E ATTIVITÀ DI PUBBLICO SPETTACOLO: L'ART. 4 DEL D.LGS. 222\2016 HA MODIFICATO L'ART. 141 DEL REGOLAMENTO DI ATTUAZIONE DEL TULPS AGGIUNGENDO AL SECONDO COMMA "IL PARERE" DOPO LE PAROLE "INFERIORE A 200 PERSONE". CON LA NUOVA FORMULAZIONE DEL CITATO ARTICOLO, PER IL LOCALI E IMPIANTI CON CAPIENZA PARI O INFERIORE A 200 PERSONE, I LAVORI DELLA COMMISSIONE C.LE DI VIGILANZA PUBBLICO SPETTACOLO (PARERE, QUINDI IL C.D. ESAME PROGETTO E LE VERIFICHE ED ACCERTAMENTI, QUINDI SOPRALLUOGO) SONO SOSTITUITI DALLA RELAZIONE TECNICA DI UN PROFESSIONISTA ISCRITTO ALL'ALBO. QUANTO SOPRA PREMESSO ANDANDO A VEDERE IL PUNTO 78 DELLA TABELLA A SI LEGGE: "L'ISTANZA DEVE ESSERE PRESENTATA AL SUAP, CHE LA TRASMETTE ALLA CCVLPS COME INTEGRATA AI SENSI DELL'ART. 141-BIS, COMMA 2, DEL R.D. 6 MAGGIO 1940, N. 635. ALL'ISTANZA È ALLEGATA LA RELAZIONE ASSEVERATA CHE ELIMINA LA NECESSITÀ DEL SOPRALLUOGO DI CUI ALL'ART. 141, COMMA 2." PRIMA PERPLESSITÀ: LA DICITURA DELLA TABELLA È IN CONTRASTO CON QUANTO RIPORTATO NELL'ART. 141 DEL REG. DEL TULPS IN QUANTO LA RELAZIONE ASSEVERATA DEVE ELIMINARE SIA L'ESAME PROGETTO CHE IL SOPRALLUOGO DELLA CCVLPS. SECONDA PERPLESSITÀ: SE NELLA NUOVA FORMULAZIONE DELL'ART. 141 LA RELAZIONE ASSEVERATA SOSTITUISCE I LAVORI DELLA CCVLPS, PERCHÉ IL SUAP NEL RICEVERE LA PRATICA LA DEVE TRASMETTERE ALLA COMMISSIONE (UNA COMMISSIONE TRA L'ALTRO CHE DEVE ESSERE RIUNITA, INFATTI NON SI PARLA DI CONFERENZA DEI SERVIZI CHE SECONDO LE ULTIME MODIFICHE PUÒ LAVORARE NELLA FORMA C.D. "ASINCRONA". INFINE SI CHIEDE, ALLA LUCE DEL FATTO CHE GLI UFFICI NON POSSONO PIÙ CHIEDERE INFORMAZIONI\DOCUMENTI ULTERIORI O DIVERSI RISPETTO A QUELLI INDICATI NELLA MODULISTICA UNIFICATA STANDARDIZZATA (E CHE TALE RICHIESTA COSTITUISCE ILLECITO DISCIPLINARE), A FRONTE DI UN'ISTANZA PER ATTIVITÀ DI PUBBLICO SPETTACOLO (SI VEDA PER ESEMPIO CLASSICA SAGRA PAESANA), NON DOVREMMO PIÙ CHIEDERE L'ELENCO SQUADRA VIGILANZA E RELATIVI ATTESTATI DI IDONEITÀ RILASCIATI DAL COMANDO PROVINCIALE VVF, CERTIFICATO OMOLOGAZIONE DEI TELI DI RIVESTIMENTO DEI CAPANNONI, ASSICURAZIONE CIVILE PER DANNO CONTRO 3^ ...INSOMMA, TUTTA QUELLA DOCUMENTAZIONE RELATIVA ALLA SICUREZZA DEI LOCALI\IMPIANTI A CORREDO DELLA PRATICA PER L'AVVIO ATTIVITÀ TEMPORANEA DI PUBBLICO SPETTACOLO.

Risposta al quesito

Buonasera,

si la tabella è sintetica, ma non imprecisa. La relazione asseverata è come una SCIA: abilita ad iniziare l'attività, ma deve essere verificata, rectius, la PA deve essere messa in condizione di verificare. Quindi la commissione di vigilanza deve riunirsi non tanto per l'esame (preliminare ) progetto, ma per vedere se la rappresentazione è coerente e legittima. non ci sarà sopralluogo, ma solo conotrollo positivo sulla relazione/SCIA o controllo negativo, nel qual caso l'attività verrà inibita, anche ex post, se de caso, perché se dichiarata illegittima si avrà la rimozione degli eventuali effetti e conseguente sanzione.

Tutti documenti sulla sicurezza nell'attività temporanea di pubblico spettacolo (sagra o festa paesana) debbono essere inseriti nella relazione asseverata o in SCIA unica, come indicati nel modello; cioè che non è nel modello non è più necessario e resta solo la vigilanza delle singole PA sui singoli profili di competenza. La cosa può non apparire condivisibile. Ma tant'è.

Buon lavoro

MMF

Quesito riguardante il corso del 25 ottobre.

testo del quesito:

A FRONTE DI UNA SCIA PRESENTATA PER UNA MANIFESTAZIONE TEMPORANEA CHE DURA MENO DI UN GIORNO CON CAPIENZA PARI O INFERIORE ALLE 200 PERSONE, COMPILATA NELLE SUE PARTI MA CON PUNTI BARRATI - A GIUDIZIO DELL'UFFICIO CHE RICEVE LA SEGNALAZIONE - DECISAMENTE NON PERTINENTI, COME CI SI COMPORTA? È LECITO CHIEDERE CHIARIMENTI TRATTANDOSI DI PROCEDIMENTO AUTOMATIZZATO COSÌ COME DEFINITO DAL DPR 160/2010? IN CONSIDERAZIONE ANCHE DEL FATTO CHE IL PIÙ DELLE VOLTE LA SCIA VIENE PRESENTA AL SUAP UNO O DUE GIORNI PRIMA DELL'EVENTO IL QUALE SI SVOLGE IL SABATO O LA DOMENICA CON GLI UFFICI COMUNALI CHIUSI E QUANDO IL LUNEDÌ SI TORNA IN UFFICIO, L'ATTIVITÀ TEMPORANEA È GIÀ TERMINATA.

Risposta al quesito

Buonasera,  
sì, la verifica di una SCIA è sempre possibile/doverosa nei 60 gg dalla domanda, nei limiti di disponibilità di organico e secondo la turnazione da pianificarsi con il suggerito regolamento ex art. 48, terzo comma, TUEL. La verifica "postuma" è funzionale all'irrogazione delle sanzioni reali (sequestri di materiale) e personali (false attestazioni), oltre che patrimoniali. Un tanto serve come deterrente soprattutto per quelle attività così rapide da essere incompatibili con l'attività d'ufficio.  
distintamente  
MMF

Quesito riguardante il corso del 25 ottobre.

testo del quesito:

D.LGS. 222/2016 VENDITA DI COSE ANTICHE O USATE PREMESSO CHE IL D.LGS. 222/2016 ALL'ART. 6, NELLE DISPOSIZIONI FINALI, HA ABROGATO L'ART. 126 DEL TULPS, SI CHIEDE SE NELLO SPIRITO DELLA NORMA È CORRETTO LEGGERE CHE NON OCCORRE PIÙ FARE PREVENTIVA DICHIARAZIONE ALL'AUTORITÀ DI PS PER LA VENDITA DI COSE ANTICHE O USATE, MA QUESTO NON VUOL DIRE CHE TALE TIPO DI ATTIVITÀ NON POSSA PIÙ ESSERE SVOLTA, FERMO RESTANDO L'OBBLIGO DELLA TENUTA DEL REGISTRO DI CUI ALL'ART. 128 DEL TULPS IN CONSIDERAZIONE DEL FATTO CHE QUESTO ARTICOLO NON È STATO ABROGATO.

Risposta al quesito

Buonasera,  
l'attività di "robivecchi" con la relativa variante degli "hobbysti" nel mercato itinerante, era considerata a rischio del reato di ricettazione, donde la previsione della comunicazione preventiva. Le nuove forme investigative si sviluppano sulla sorveglianza continua, più che sulla verifica preventiva. Se, quindi, non serve più avvisare preventivamente (è divenuto inutile) l'autorità di PS, non di meno trattasi di attività economica e commerciale che mantiene il suo regime autorizzatorio, al pari delle altre, nonché la tenuta del registro di coloro che la intendono esercitare.

buon lavoro  
distintamente  
MMF

Quesito riguardante il corso del 18 ottobre.

testo del quesito:

NEL CASO LA TABELLA A DEL D.LGS. N. 222/2016 PREVEDA COME REGIME AUTORIZZATIVO LA COMUNICAZIONE, L'ENTE PUÒ APPLICARE LE STESSE REGOLE DELLA SCIA NEL CASO SI VERIFICHINO CHE MANCANO DEI REQUISITI O SERVE INTEGRARE LA PRATICA CON DATI ECC.

Risposta al quesito

Buonasera,  
no, il regime della comunicazione NON prevede possibilità di emendazione. A differenza della SCIA la comunicazione c'è o non c'è, ma non può essere regolarizzata. O vi sono i dati necessari oppure non vi è la comunicazione, con ogni conseguenza di legge. Non vi è quindi un consolidamento progressivo come per la SCIA; al più sarà valutata la tolleranza che la PA ha tenuto a fronte di comunicazioni non veritiere, ma gli abusi conseguenti non vengono sanati, così come un abuso edilizio riconoscibile, ma rilevato molto dopo, non è sanato dal decorso del tempo.  
distintamente  
MMF

Quesito riguardante il corso del 18 ottobre.

testo del quesito:

NEL CASO DALLE VERIFICHE EFFETTUATE SU UNA SCIA DI SUBINGRESSO VERIFICHIAMO CHE NEI LOCALI SEDE DELL'ATTIVITÀ NON SONO RISPETTATE LE NORME EDILIZIE (FATTI ABUSI EDILIZI O MANCA L'AGIBILITÀ ECC.) MA LA SCIA DEL PRECEDENTE TITOLARE SI È ATTESTATA SENZA CHIEDERE LA CONFORMAZIONE, IN CONSIDERAZIONE CHE IL NUOVO TITOLARE DICHIARA IL RISPETTO DELLE NORME EDILIZIE, È POSSIBILE RICHIEDERE LA CONFORMAZIONE DELLA SCIA E QUINDI CHE SI METTA IN REGOLA DAL PUNTO DI VISTA EDILIZIO.

Risposta al quesito

Buonasera,  
ogni SCIA vale per sé e non ripete la propria legittimazione dalla precedente. Si tratta di una rinnovazione procedimentale che fa risorgere il potere-dovere della PA di intervenire. Potere che era stato limitato dopo i 60 gg, ulteriormente limitato dopo i 18 mesi e, infine, perso dopo i 6 anni. D'altronde, anche con il permesso di costruire, il subentrante non è sicuro che in sede di subingresso la PA vada ad accertare un originario abuso edilizio per difformità dal titolo edilizio espresso. E la circostanza che si tratti di subingresso non limita i poteri della PA, né pone il nuovo gestore al riparo dall'adozione di provvedimenti repressivi.  
buon lavoro  
MMF

Quesito riguardante il corso del 31 ottobre.

testo del quesito:

ILL.MO PROF. FRACANZANI, AVENDO SEGUITO TUTTE LE GIORNATE FORMATIVE ORGANIZZATE DALLA REGIONE VENETO UNITAMENTE AD INFOCAMERE NEL MESE DI OTTOBRE U.S., SI CHIEDE CONFERMA SE NEI PROCEDIMENTI COMPLESSI CHE VEDONO COINVOLTE ATTIVITÀ PRODUTTIVE E/O DI SERVIZI, SI APPLICA IN OGNI CASO LA CORSIA "PREFERENZIALE" CHE SI ESPRIME CON LA CONCLUSIONE DEL PROCEDIMENTO ENTRO 60 GIORNI EX ART. 7 DEL DPR 160/2010, ANCHE QUALORA SI RICORRA ALLA CONVOCAZIONE DELLA CONFERENZA DI SERVIZI E/O L'INTERVENTO DI AMMINISTRAZIONI PREPOSTE ALLA TUTELA PAESAGGISTICO-TERRITORIALE E DEI BENI CULTURALI. CIÒ IN CONSIDERAZIONE DELL'INCISO DI CUI ALL'ART. 14/BIS, COMMA 2, LETT. C) DELLA LEGGE 241/90 "FERMO RESTANDO L'OBBLIGO DI RISPETTARE IL TERMINE FINALE DI CONCLUSIONE DEL PROCEDIMENTO". NEL CASO POI, DI UN SUAP, AL QUALE AI SENSI DELL'ART. 4, COMMA 6 DEL DPR 160/2010 NON SONO ATTRIBUITE LE COMPETENZE DELLO SPORTELLO UNICO PER L'EDILIZIA PRODUTTIVA, FATTO SALVO IL CANALE UNICO DI COMUNICAZIONE CON LE IMPRESE, SI CHIEDE SE QUESTO IN OGNI CASO È RITENUTO AMMINISTRAZIONE PROCEDENTE PER LA CONVOCAZIONE DELLA CONFERENZA DEI SERVIZI PER PROCEDIMENTI COMPLESSI DI NATURA EDILIZIA. SI RINGRAZIA PER L'ATTENZIONE E LA DISPONIBILITÀ E SI AUGURA BUON LAVORO.

Risposta al quesito

Buonasera,  
 si è esatto. Gli artt. 14 e ss. l. 241/'90 per la definizione della C.S. dispongono un termine di 60 gg, elevato a 90 se ci sono profili ambientali. Non di meno, tale procedura è applicabile in via generale, mentre se si tratta di attività produttive/impresa in un giorno d.lgs. 160/2010, il termine è quello proprio di tale procedura, cioè 60 gg. Infatti, la circostanza che si proceda con C.S. o in altra modalità non può portare alla deroga del termine finale a garanzia dell'impresa, ovvero i 60gg massimi. Un tanto si capisce anche dagli art. 14 bis e ter della precitata legge fondamentale, ove il termine di 60/45 gg viene "progressivamente ridotto" per rispettare il diverso termine di conclusione procedimentale.  
 distintamente  
 MMF

Quesito riguardante il corso del 31 ottobre.  
testo del quesito:

ILL.MO PROF. FRAČANZANI, TENUTO CONTO CHE IL SUAP EX DPR 160/2010 ED IL SUE EX DPR 380/2001 SONO SERVIZI DISTINTI CON RESPONSABILI DIVERSI, SI STA VALUTANDO LA POSSIBILITÀ DI UTILIZZARE LO STRUMENTO INFORMATICO PREDISPOSTO DAL SISTEMA CAMERALE PER LA RICEZIONE DELLE PRATICHE WWW.IMPRESAINUNGIORNO.GOV.IT, ANCHE PER GLI ADEMPIMENTI DI EDILIZIA RESIDENZIALE. AL RIGUARDO SI CHIEDE QUALE PROFILO GIURIDICO ASSUME LA RICEVUTA CHE IL RESPONSABILE DEL SUAP DEVE RILASCIARE AUTOMATICAMENTE AI SENSI DELL'ART. 6 DELL'ALLEGATO TECNICO DEL DPR 160/2010? QUESTA COSTITUISCE TITOLO PER L'ESECUZIONE DELL'INTERVENTO ANCHE NEL CASO DI EDILIZIA RESIDENZIALE E QUALI RESPONSABILITÀ SONO IN CAPO AL SUAP NELLA RICEZIONE DI TALI ADEMPIMENTI CONSIDERATO, TRA L'ALTRO, CHE NELLA RICEVUTA VIENE RIPORTATO IL NOME DEL RESPONSABILE DEL SUAP QUALE REFERENTE ANCHE PER L'ESERCIZIO DEL DIRITTO DI ACCESO AGLI ATTI, MA NON QUELLO DEL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO IN AMBITO EDILIZIO. SI RINGRAZIA PER L'ATTENZIONE E SI SALUTA CORDIALMENTE.

Risposta al quesito

Buongiorno,

grazie per quanto mi scrive.

Se l'edificio residenziale è di una soc. immobiliare e/o l'intervento è svolto da un imprenditore, allora si procede con SUAP puro e semplice, poiché per tali soggetti il residenziale rientra nell'attività di impresa.

Se, invece, si tratta di intervento richiesto da privato per residenza privata, allora ben si può usare il sistema informatico (previo assenso di infocamere) per smistare la relativa pratica. In tal caso, la ricevuta NON costituisce SCIA e non abilita a nulla: semplicemente dà conto che la pratica è stata ricevuta e dispacciata. Responsabile dei dati resta sempre il SUAP e andrebbe invece inserito il nome del Capo UTC o suo delegato che ha incarico la pratica (responsabile del procedimento) ai fini delle richieste di chiarimenti, specificando altresì il termine di definizione della pratica (60gg dalla richiesta).  
distintamente

MMF

Quesito riguardante il corso del 31 ottobre.

testo del quesito:

IL REGOLAMENTO EDILIZIO COMUNALE DA DELLE INDICAZIONI RELATIVAMENTE ALLE DIMENSIONI MASSIME E DISTANZE DAI CONFINI, STRADE E FABBRICATI PER LE CASETTE DA GIARDINO. GAZEBI E PERGOLATI. RITENIAMO CHE SIANO ELEMENTI DI ARREDO DELLE AREE PERTINENZIALI DEGLI EDIFICI E CHE PERTANTO SIANO ATTIVITA' EDILIZIA LIBERA. QUALORA NON RISPETTINO LE DIMENSIONI E LE DISTANZE DI CUI AL REGOLAMENTO EDILIZIO DOVREBBERO ESSERE SANZIONATE? E COME ? DOVREBBE ESSERE DIVERSA LA SITUAZIONE SE FOSSERO STATE INSTALLATE PRIMA DEL DLGS 222/2016 QUANDO ERANO SOTTOPOSTE A DIA O A CIL?

Risposta al quesito

Buongiorno,  
grazie per quanto mi scrive. Ho difeso al TAR un comune della bassa padovana per un caso simile, poi diventato noto come "ipotesi casette dei nani da giardino", anche se si trattava di costruzioni più consistenti, ma al limite della rilevanza di prg. In quell'occasione passò la tesi che ritengo ancora valida: ciò che è edilizia libera, se in fregio alle distanze dai confini, non viola l'interesse alla sanità e salubrità pubblica, che sono le ragioni per cui sono fissate le distanze minime fra edifici, negli strumenti urbanistici e, in via residuale, dal codice civile, ma viola solo il diritto di proprietà del confinante che, quindi, può chiedere (eventuale) tutela in sede civile, non potendo pretendere l'intervento del comune per manufatti che sono -urbanisticamente e sanitariamente- irrilevanti.  
in questi giorni sono a UD, cerco di recuperare la sentenza da PD e gliela faccio avere, avvisando solo per cortesia istituzionale (le sentenze sono pubbliche) il comune che fu parte in causa.  
distintamente  
MMF

Quesito riguardante il corso del 18 ottobre.  
testo del quesito:

L'ART. 19 COMMA 3 DELLA LEGGE 241 INDIVIDUA QUALE PRESUPPOSTO PER L'EMISSIONE DI PROVVEDIMENTI INTERDITTIVI, L'ACCERTATA CARENZA DEI REQUISITI E PRESUPPOSTI PREVISTI DALLA NORMATIVA VIGENTE. CON RIFERIMENTO AI REQUISITI NON VI È DUBBIO CHE QUESTI DEBBANO ESSERE PREVISTI DALLE NORME DI SETTORE, MA IL RICHIAMO AI PRESUPPOSTI NON MI È PERFETTAMENTE CHIARO. ANCHE TENENDO CONTO DELLA RIDUZIONE DELLE INFORMAZIONI RICHIESTE NELLA MODULISTICA UNIFICATA, LA DISPONIBILITÀ DELL'AZIENDA COMMERCIALE O DEI LOCALI, POSSONO ESSERE CONSIDERATI DEI PRESUPPOSTI IMPLICITI PER L'AVVIO DELL'ATTIVITÀ, ANCHE SE NON PREVISTI NELLA NORMATIVA DI SETTORE? GRAZIE

Risposta al quesito

Buongiorno e grazie per la domanda,  
si: la disponibilità dei locali, l'eventuale abilitazione alla manipolazione cibi e bevande, la titolarità dell'azienda etc. sono tutti presupposti alla SCIA. Né può scusare la sobrietà della modulistica, poiché la legge è chiara sul punto facendo riferimento a tutti presupposti di fatto e di diritto per l'inizio e l'esercizio di un'attività. In altre parole, chi propone la domanda autodichiara di ritenersi nelle condizioni di legge, tutte, e la PA procede all'eventuale verifica entro i termini di legge, contestando l'originaria assenza o, ai fini della revoca, la sopravvenuta carenza dei requisiti. La scelta è stata quella di NON menzionare analiticamente i presupposti, lasciando al privato la responsabilità di individuarli in prima battuta. Chiaro che poi spetta alla PA vedere se i presupposti dichiarati ci sono e sono TUTTI quelli necessari: con la conseguenza che l'eventuale carenza di un presupposto non dichiarato perché ritenuto non essenziale NON sana, nei 60 e nei 18 mesi; ma consolida la SCIA dopo i 6 anni.  
buon lavoro.  
MMF

Quesito riguardante il corso del 24 ottobre.  
testo del quesito:

(CONFERENZA DI SERVIZI) PREMesso CHE IL SUAP È UNA STRUTTURA ORGANIZZATIVA COMUNALE, IN CASO DI ISTANZA O DI SCIA CONDIZIONATA TRASMESSA AL SUAP, SE IL COMUNE NON HA ALCUNA COMPETENZA NEL PROCEDIMENTO AVVIATO CON L'ISTANZA O CON LA SCIA (FACENTE PARTE, APPUNTO, DELLA SCIA CONDIZIONATA) IN QUANTO L'AUTORIZZAZIONE E LA SCIA SONO DESTINATE AD ALTRA AMMINISTRAZIONE, CHI DEVE CONVOCARE LA CONFERENZA DI SERVIZI? IL SUAP, IN QUESTI CASI, SEMBRA UN MERO 'COLLETTORE', UNA STRUTTURA CHE 'SMISTA' ALLE ALTRE PA COMPETENTI E POI TRASMETTE ALL'IMPRESA QUANTO RICEVUTO, NON UN SOGGETTO (V. PERÒ ART. 7 DEL DPR 160/2010) CHE ASSUME COMUNQUE LA REGIA, IN SENSO PREGNANTE, DEL PROCEDIMENTO. QUINDI: LA CONVOCAZIONE VA COMPIUTA DALLA PA CHE LA LEGGE INDIVIDUA COME COMPETENTE AL RILASCIO (O AL DINIEGO) DELL'AUTORIZZAZIONE (O A RICEVERE LA SCIA CONDIZIONATA) O È COMUNQUE IL SUAP A DOVERVI PROVVEDERE, E A DOVER SVOLGERE TUTTI GLI ATTI SUCCESSIVI? SE FOSSE SEMPRE E COMUNQUE IL SUAP LA 'PA PROCEDENTE' OBBLIGATA ALLA CONVOCAZIONE DELLA CONFERENZA, NE CONSEGUIREBBE, MI SEMBRA, CHE L'ISTITUZIONE DEL SUAP DETERMINI UNO SPOSTAMENTO DELLE COMPETENZE ORIGINARIAMENTE PREVISTE DALLA LEGGE... (IL CHE NON PARE ACCETTABILE).

Risposta al quesito

Buongiorno a lei,  
grazie per la domanda.

Si, è corretta la sua conclusione: un modulo organizzativo non può spostare le competenze attribuite dalla legge e dalle diverse fonti normative. Quindi -coerentemente con gli artt. 14 e ss l. 241/'90- la competenza ad indire la C.S. è e resta alla P.A. competente al rilascio del titolo principale o unico.

Non di meno, ci si è chiesti cosa succeda se questa non provveda, posto che il SUAP assume comunque una responsabilità -foss'anche per il mero ritardo- nei confronti del privato istante.

La tesi che sta emergendo vede nel SUAP il soggetto tenuto curare le comunicazioni con il privato e, comunque, a procedere in via subordinata alla attivazione della procedura sussidiaria in caso di inerzia del primo obbligato, come disegnata dagli artt 2 e 2 bis l. 241/'90. In altri termini, in quanto punto di riferimento, diviene una sorta di responsabile del procedimento e, quindi, anche dell'inerzia degli altri enti, organi o uffici.

Ci si rende conto che il terreno diventa sdrucchiolevole e che una volta accolta questa premessa le conseguenze scendono a valanga.

Non di meno, si è anche osservato -statistiche e moduli alla mano- come pressoché ogni procedimento richieda l'intervento del comune, che in quanto amministrazione coinvolta può richiedere ed eventualmente convocare in via sussidiaria la C.S. a mente degli artt 14 e ss legge precitata.

Confido di aver esposto con chiarezza la delicata posizione.  
distintamente

MMF

Quesito riguardante il corso del 25 ottobre.  
testo del quesito:

BUONGIORNO, GENTILMENTE DESIDEREREBI PORRE I SEGUENTI QUESITI: 1) IN FASE DI CONTROLLO DELLA SCIA, EMERGONO ALCUNE "SVISTE" TIPO PROTOCOLLI ERRATI, DATE DELLE AUTORIZZAZIONI/SCIE SBAGLIATE.. COME CI SI DEVE COMPORTARE? PUÒ ESSERE UNA SOLUZIONE INVIARE, IN FASE DI CHIUSURA POSITIVA DELLA PRATICA, UN ALLEGATO DEBITAMENTE PROTOCOLLATO CONTENENTE LE SVISTE E LE RELATIVE CORREZIONI? 2)BAR: IL TITOLARE NON COMUNICA LA CHIUSURA. L'ESERCIZIO RISULTA EFFETTIVAMENTE CHIUSO DOPO NUMEROSI CONTROLLI. LE CHIAVI SONO RESTITUITE AI PROPRIETARI DELLE MURA. COME SI DEVE COMPORTARE IL COMUNE? CON UN AVVIO PROCEDIMENTO DI DECADENZA DELLA SCIA PER MANCANZA FISICA.. DEL GESTORE? 3)BAR. IL NUOVO GESTORE ACCUSA IL COMUNE DI AVERE SBAGLIATO NEL 2004 UN'AUTORIZZAZIONE RIVENDITA DI GIORNALI DI TIPO NON ESCLUSIVO. IL GESTORE ASSERISCE CHE L'AUTORIZZAZIONE CORRETTA DOVEVA ESSERE DI TIPO ESCLUSIVO E CHE QUESTO ERRORE, A CAUSA DEL D.L. 50/2017, A MODIFICA DELLA LEGGE SULL'EDITORIA N. 170/2001, CHE OBBLIGA I NON ESCLUSIVI A SCEGLIERE DI VENDERE O RIVISTE O PERIODICI, GLI COMPORTA PREGIUDIZIO ECONOMICO. DOMANDA: IL COMUNE, SE DOVESSE ACCERTARE CHE HA RAGIONE IL NEGOZIANTE, PUÒ, IN AUTOTUTELA, ANNULLARE UN'AUTORIZZAZIONE DEL 2004? 4) NEL CASO MANCHINO UNA PLANIMETRIA, UN ATTO NOTARILE O UN QUALSIASI ALTRO DOCUMENTO OBBLIGATORIO, SI DEVE PROCEDERE ALLA SOLA SOSPENSIONE DELLA TEMPORALE DEI 60/90 GG (MINIMO 30 GIORNI) O SI DEVE PROCEDERE ANCHE A SOSPENDERE L'ATTIVITÀ?

Risposta al quesito

Buongiorno,  
grazie per i numerosi ed interessanti quesiti, cui rispondo nell'ordine.

- 1) Sì, le irregolarità formali NON inibiscono l'attività, ma costituiscono profili conformativi ai sensi dell'art. 19 l. n. 241/'90, cioè la PA in sede di verifica entro i 60 gg, senza sospendere l'attività, invita il privato a regolarizzare gli elementi -anche formali- della sua domanda. Di solito si pensa a profili conformativi del tipo adeguamento del bagno o del bancone, ma anche una correzione della domanda (SCIA) è elemento da correggere.
- 2) La chiusura di BAR è soggetta comunicazione; molto spesso il privato se ne disinteressa. Se siano stati accertati indizi gravi, precisi e concordanti tali da desumere un disinteresse non transeunte e non giustificato da forza maggiore (p. es. incidente) in ordine alla attività, direi che si può procedere alla decadenza per accertata sopravvenuta carenza dei requisiti e presupposti, tra cui la disponibilità dei locali, la continuità dell'attività etc.
- 3) Sì, l'autotutela su richiesta di parte non ha limiti temporali precisi, ma solo un bilanciamento degli interessi fra il ripristino della legalità e l'affidamento dei terzi che, in questo caso, nemmeno c'è. Quindi si può procedere senz'altro.
- 4) La sospensione dell'attività nelle more della regolarizzazione avviene solo per gravi motivi, intendendosi con ciò la lesione di interessi qualificati: sanità e salubrità pubblica, sicurezza pubblica, incertezza assoluta e contenzioso fra privati in ordine alla titolarità, regolarità, concorrenza. Nei casi che lei mi pone, la produzione o la regolarizzazione documentale non sembrano incidere su interessi qualificati, salvo non sussistano nel concreto ulteriori cose.

Buon lavoro  
MMF

Quesito riguardante il corso del 25 ottobre.  
testo del quesito:

DAL MOMENTO CHE L'ART 19, COMMA 2 DELLA LEGGE 241/1990, PREVEDE CHE:  
"L'ATTIVITÀ OGGETTO DELLA SEGNALAZIONE PUÒ ESSERE INIZIATA,  
(....) DALLA DATA DELLA PRESENTAZIONE DELLA SEGNALAZIONE  
ALL'AMMINISTRAZIONE COMPETENTE". STANDO ALLA LETTURA DEL TESTO  
NORMATIVO, L'UTILIZZO DEL VERBO "PUÒ" E NON "DEVE"  
PERMETTEREBBE DI SOSTENERE CHE UN'IMPRESA HA LA FACOLTÀ DI INIZIARE  
LA SUA ATTIVITÀ, MA NON L'OBBLIGO, DALLA DATA DI PRESENTAZIONE DELLA  
MODULISTICA SCIA. DAL CONTENUTO DELL'ART. 19, COMMA 3, LEGGIAMO:  
"L'AMMINISTRAZIONE COMPETENTE, IN CASO DI ACCERTATA CARENZA DEI  
REQUISITI E DEI PRESUPPOSTI DI CUI AL COMMA 1, NEL TERMINE DI SESSANTA  
GIORNI DAL RICEVIMENTO DELLA SEGNALAZIONE DI CUI AL MEDESIMO COMMA,  
ADOTTA MOTIVATI PROVVEDIMENTI DI DIVIETO DI PROSECUZIONE DELL'ATTIVITÀ  
E DI RIMOZIONE DEGLI EVENTUALI EFFETTI DANNOSI DI ESSA". LA DOMANDA  
CHE PUÒ SORGERE È: DAL MOMENTO CHE UN'IMPRESA DALL'INVIO DELLA  
SCIA PUÒ (E NON DEVE) INIZIARE L'ATTIVITÀ, POTREBBE TRASMETTERE LA  
SCIA, NON INIZIARE CONTESTUALMENTE L'ATTIVITÀ, PER POI ATTENDERE, PER  
UNO SCOPO PRECAUZIONALE NEI CONFRONTI DELL'AMMINISTRAZIONE COINVOLTA,  
IL DECORSO DEI 60 GIORNI, ED INIZIARE L'ATTIVITÀ SOLTANTO  
SUCCESSIVAMENTE?

Risposta al quesito

Buongiorno,  
si: è un argomento trattato sia a Verona che a Rovigo. Non è inusuale  
che alla presentazione della SCIA non faccia seguito il contestuale  
inizio attività. La questione si presenta con più frequenza nella SCIA  
edilizia, dove addirittura il termine di "fermo cantiere" è dimezzato  
rispetto all'ordinario, quindi di soli 30 gg. Per reagire a questa  
prassi, si è parlato di "abuso" del diritto, ma al momento NON vi sono  
state prese di posizioni univoche. Né -allo stato- si parla di un  
correttivo al testo di legge.  
buon lavoro  
Distintamente  
MMF

Quesito riguardante il corso del 24 ottobre.  
testo del quesito:

IL COMUNE DI MIRA HA DA QUALCHE GIORNO COMUNICATO ALLA REGIONE DI NON AVERE PIÙ I REQUISITI PER L'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI AMMINISTRATIVE IN MATERIA DI PAESAGGIO, PERTANTO LA REGIONE HA TRASFERITO LE COMPETENZE ALLA CITTÀ METROPOLITANA DI VENEZIA. SONO A CHIEDERE SE ORA L'UFF. SUAP DEL COMUNE DI MIRA DEVE CONVOCARE UNA CONFERENZA DI SERVIZI ASINCRONA PER IL RILASCIO DELL'AUTORIZZAZIONE PAESAGGISTICA. I DUBBI SE APPLICARE L'ISTITUTO DELLA CONFERENZA DERIVANO DAL CONTEGGIO DEL NUMERO DEGLI ENTI COMPETENTI. QUANTI ENTI SONO COINVOLTI DUE O TRE: - 1 IPOTESI: SUAP DEL COMUNE DI MIRA E CITTÀ METROPOLITANA (PERCHÉ LA SOPRINTENDENZA VIENE COINVOLTA DALLA CITTÀ METROPOLITANA SUCCESSIVAMENTE) - 2 IPOTESI: CITTÀ METROPOLITANA E SOPRINTENDENZA (ESCLUSO IL COMUNE DI MIRA PERCHÉ NON HA COMPETENZA ECCETTO PER IL PROVVEDIMENTO CONCLUSIVO DEL SUAP MA NON NEL MERITO) - 3 IPOTESI: SUAP DEL COMUNE, CITTÀ METROPOLITANA E SOPRINTENDENZA, QUINDI SCATTA LA CONFERENZA DI SERVIZI

Risposta al quesito

Buongiorno e grazie per la domanda.

Trattandosi d autorizzazione paesaggistica, vi dev'essere sotteso un titolo edilizio, la cui competenza è comunque comunale (non metropolitana), per cui in ogni caso si ricade nell'ipotesi n. 3, cioè C.S. indetta dal Comune di Mira, coinvolgendo Città Metropolitana e Soprintendenza.

Se crede, mi precisi a cosa è appoggiata l'autorizzazione paesaggistica.  
grazie.

MMF

Quesito riguardante il corso del 24 ottobre.  
testo del quesito:

1) ARPAV È UN ENTE STRUMENTALE DELLA REGIONE VENETO, DISCIPLINATO DALLA L.R. 32/96, COMPETENTE IN MATERIA AMBIENTALE CHE PUÒ FORMULARE DEI PARERI TECNICI, MA NON HA LA POTESTÀ DI EMANARE PROVVEDIMENTI AMMINISTRATIVI. QUALORA ARPAV VENGA CONVOCATA IN UNA CONFERENZA DEI SERVIZI DECISORIA (SINCRONA O ASINCRONA) ED ALL'UOPO ESPRIMA IL PROPRIO PARERE IN MATERIA AMBIENTALE, CI SI CHIEDE COME VENGA VALUTATO IL "PESO" DEL SUDDETTO PARERE AI FINI DELLA DETERMINAZIONE CONCLUSIVA. 2) DAL PUNTO DI VISTA ORGANIZZATIVO ARPAV SI ARTICOLA IN DIREZIONE GENERALE E DIPARTIMENTI REGIONALI E PROVINCIALI. AL DIRETTORE GENERALE COMPETE: LA DIREZIONE DELLA STRUTTURA E DELLE RISORSE UMANE AD ESSA SOTT'ORDINATE, L'INDIRIZZO E COORDINAMENTO DELLE AREE AMMINISTRATIVA E TECNICA, CHE RAPPRESENTANO SUE ARTICOLAZIONI ORGANIZZATIVE, NONCHÉ DELLE STRUTTURE DIPARTIMENTALI PROVINCIALI E REGIONALI. I DIPARTIMENTI REGIONALI E PROVINCIALI (CHE HANNO UN LORO DIRETTORE), PER LA REALIZZAZIONE DEI PROGRAMMI E ATTIVITÀ DI COMPETENZA, GODONO DI AUTONOMIA GESTIONALE NEI LIMITI DELLE RISORSE LORO ASSEGNATE DAL DIRETTORE GENERALE E RIFERISCONO ALLE AREE FUNZIONALI DELLA DIREZIONE GENERALE. SI CHIEDE COME VA INDIVIDUATO IL RAPPRESENTANTE UNICO AI SENSI DELL'ART. 14 TER DELLA L.241/90 QUALORA UN DIPARTIMENTO PROVINCIALE VENGA CONVOCATO AD UNA CONFERENZA DI SERVIZI DECISORIA SINCRONA. 3) SI IPOTIZZA IL CASO IN CUI ARPAV RICEVA UNA CONVOCAZIONE AD UNA C.D.S. ASINCRONA E RITENGA DI NON AVERE COMPETENZA IN MERITO, PERCHÉ LA QUESTIONE TRATTATA NON RIGUARDA IN ALCUN MODO LA MATERIA AMBIENTALE (AD ES. PERCHÉ L'OGGETTO È DI NATURA MERAMENTE EDILIZIO-URBANISTICA). SI CHIEDE SE, AFFINCHÉ LA PROPRIA POSIZIONE NON VENGA VALUTATA COME ASSENSO, SIA SUFFICIENTE INVIARE ALLA P.A. PROCEDENTE UNA NOTA IN CUI SI SPECIFICA CHE, ALLO STATO DEGLI ATTI E DELLA DOCUMENTAZIONE PRESENTATA, NON RISULTA IN ALCUN MODO COINVOLTA LA MATERIA AMBIENTALE. RITENENDO CHE ARPAV NON POSSA FORMULARE SPECIFICO PARERE IN MERITO, POTREBBE ESSERE CORRETTO PRECISARE NELLA SUDDETTA NOTA CHE ARPAV SI POTREBBE ESPRIMERE SOLO QUALORA VENGA PRESENTATA EVENTUALE ULTERIORE DOCUMENTAZIONE INTEGRATIVA INERENTE LA MATERIA AMBIENTALE? 4) NELLA CONVOCAZIONE DELLA C.D.S. LA P.A. PROCEDENTE DEVE MOTIVARE PERCHÉ HA INVITATO GLI ENTI COINVOLTI?

Risposta al quesito

Buonasera a lei,

la struttura affatto particolare è nota, così come impressa dalla legge regionale veneta n. 32 del 1996, in momenti in cui il quadro normativo era diverso. Ciò premesso, rispondo nell'ordine:

1) sì, la distinzione fra organo accertatore/valutatore e organo decisorio è stata ritenuta una conquista nel diritto ambientale. In ragione del suo scopo istituzionale, il parere ARPAV equivale a quello di un'autorità tutoria, preposta al vincolo di natura ambientale, quindi sensibile e prevalente nel senso indicato in sede di esposizione. Trattasi di Autorità il cui dissenso produce l'inefficacia della delibera della conferenza dei servizi per tutto il termine di cui all'art. 14 quinquies 1 comma, l. n. 241/90;

2) la strutturazione provinciale è prevista dall'art. 14 della prefata LRV n. 32 del 1996, ma è solo il regolamento che stabilisce le competenze. Vero che il direttore provinciale è espressamente indicato e non può mancare. A lui compete la rappresentanza dell'ente in ambito provinciale e, quindi, anche l'individuazione del rappresentante di ARPAV nelle C.S. infra provinciali, per le quali il Prefetto individua il rappresentante unico delle amministrazioni statali. ARPAV non è statale e, quindi, non viene assorbita dal rappresentante unico ed ha un proprio soggetto che partecipa alla C.S. e che eventualmente si coordinerà con il rappresentante statale per i profili che interferiscono sull'ambiente;

3) non è possibile PRIMA della C.S. e fuori di questa affermare che NON ci sono profili ambientali: nella conferenza si formano le valutazioni, l'una per mezzo delle altre, non essendo possibili pareri "preconfezionati", né sottrarsi alla C.S., affermando -prima della sua celebrazione- che non ci sono profili di interesse ambientale;

4) no, non è tenuta: trattasi di mera valutazione di opportunità, né può essere chiesto altro, posto che la PA procedente NON ha competenza ambientale e posto che il profili di rilevanza ambientale VENGONO VERIFICATI nel corso della C.S.

Confido di aver risposto alle sue domande.  
distintamente

MMF

Quesito riguardante il corso del 24 ottobre.  
testo del quesito:

CHE VALORE/LEGITTIMITÀ HA IL PARERE (E LE PRESCRIZIONI IVI CONTENUTE) TRASMESSO DA UN ENTE, CONVOCATO IN CONFERENZA DI SERVIZI SINCRONA, ALL'AMMINISTRAZIONE PROCEDENTE PRIMA DELLA RIUNIONE ALLA QUALE NON INTENDE O È IMPOSSIBILITATO A PARTECIPARE?

Risposta al quesito

Buonasera,  
il parere preventivo alla riunione NON HA ALCUN VALORE e ciò in quanto la verifica dell'interesse e le prescrizioni debbono essere date in concreto durante la Conferenza dei Servizi, cioè collegialmente, perché in quel momento si individua la rilevanza o meno della convocazione ed il potere di una PA ad intervenire. Prima di quel momento vi sono solo determinazioni individuali, insuscettibili di condizionare la C.S.. Se la PA evocata non può o non vuol partecipare, vuol dire che ha ritenuto cedevole quell'interesse rispetto ad altri, dove si è recata; quindi vuol dire che non ritiene di eccepire alcunché, che va bene così e che si assume la responsabilità della scelta di dove recarsi e di quale C.S. partecipare. Non c'è altro modo valido di opporsi ad una C.S. che quello di recarsi personalmente e di sollevare in contraddittorio la propria contrarietà o l'irrilevanza del proprio ente, che viene sempre e comunque considerato d'accordo fino a che non sia espressamente contrario, nelle forme del dissenso costruttivo ("a queste condizioni no, ma a quali si"), cioè come l'approvazione con prescrizioni.  
distintamente  
MME

Quesito riguardante il corso del 31 ottobre.  
testo del quesito:

CON LA PRESENTE CHIEDO QUALI SONO I REQUISITI PER POTER SVOLGERE LA FUNZIONE DI PROCURATORE SPECIALE PER L'INVIO DELLE PRATICHE EDILIZIE TRAMITE LO SPORTELLO SUAP. SONO UN PROFESSIONISTA E SPESSO MI AVVALGO DELLA COLLABORAZIONE DI ALTRI TECNICI, ANCHE NON ISCRITTI AD ALBO, PER LO SVOLGIMENTO DEGLI INCARICHI CHE RICEVO. CHIEDO: IL COMMITTENTE/TITOLARE DI PRATICA EDILIZIA PUÒ CONFERIRE A UNA PERSONA (TITOLARE DI PARTITA IVA E QUINDI IN POSSESSO DI FIRMA DIGITALE) LA PROCURA SPECIALE PER L'INVIO DELLA PRATICA, LA QUALE CONTERRÀ GLI ALLEGATI PROGETTUALI A FIRMA DI UN ALTRO TECNICO PROFESSIONISTA ABILITATO, COME AD ESEMPIO IL SOTTOSCRITTO? OPPURE/ANCHE È POSSIBILE CHE IO TECNICO PROFESSIONISTA ABILITATO IN QUALITÀ DI PROCURATORE SPECIALE, SEMPRE PER L'INVIO DI PRATICHE EDILIZIE, INDICHI UNA PERSONA NELLA SEZIONE "AUTORIZZAZIONI", ANCHE SE QUESTA NON È UN PROFESSIONISTA ABILITATO, CON IL PROFILO CHE IO STESSO RITENGO OPPORTUNO, DANDOMI LA POSSIBILITÀ DI AVVALERMI DI UN SUPPORTO OPERATIVO ESTERNO? IN ATTESA DI UNA CORTESE RISPOSTA, INVIO DISTINTI SALUTI

Buonasera,  
nella SCIA e nello sportello unico il sistema dell'avvalimento non opera. Ogni dichiarazione, segnalazione, attestazione etc. deve essere asseverata da un tecnico abilitato per quell'atto: perito, geometra, architetto o ingegnere se c'è il cemento armato (ipotesi di scuola, perché in tal caso si dovrà andare in permesso di costruire). Quando vi sono più competenze eterogenee, ciascuno assevera quanto di competenza. Per la presentazione, chi avvia un'attività deve munirsi di pec, non obbligatoria per i privati, ma richiesta per società, ditte e professionisti.  
In attesa di ottenerla è ben possibile la delega a professionista "presentatore". la delega scritta sarà uno degli allegati alla domanda, in quanto titolo di legittimazione all'introduzione di una domanda che produce effetti in capo ad un altro soggetto (il delegante).  
distintamente  
MMF

Quesito riguardante il corso del 31 ottobre.  
testo del quesito:

LA CILA DI CUI ALL'ART. 6/BIS DPR 380/2001 E LA SCIA DI CUI ALL'ART. 22 DEL NON HANNO INDICATO UN TERMINE DI EFFICACIA. CHE FONDAMENTO GIURIDICO PUO' AVERE ATTRIBUIRGLI TRE ANNI PER SIMILITUDINE AGLI ALTRI INTERVENTI EDILIZI? SE TRASCORSI TRE ANNI DALLA PRESENTAZIONE I LAVORI DOVESSERO PROSEGUIRE SENZA LA PRESENTAZIONE DI NUOVA SCIA SAREBBERO PERTANTO IN ASSENZA DI TITOLO E SANZIONABILI? E NEL CASO DI SCIA DI VARIANTE IN CORSO D'OPERA, ART. 22 COMMA 2 E 2.BIS, SI INTENDONO SPOSTATI I TERMINI DEL PERMESSO DI COSTRUIRE, ACQUISENDO ALTRI TRE ANNI PER EFFETTUARE TUTTI I LAVORI, OPPURE LE VARIANTI DOVREBBERO COMUNQUE ESSERE REALIZZATE NELL'ORIGINARIO TERMINE DI VALIDITA' DEL PERMESSO DI COSTRUIRE?

Risposta al quesito

Buongiorno a lei,  
tutto quello che non è edilizia libera deve avere un titolo i cui tratti identificativi sono l'oggetto della costruzione, cioè il passaggio dallo "stato di fatto" allo "stato di progetto", nonché il tempo della costruzione, ovvero l'arco temporale in cui si passa dal primo "stato" al secondo. L'alterazione di uno o di entrambi gli elementi costitutivi del titolo edilizio costituiscono abuso sanzionabile. Ora, l'unico titolo espresso è il PdC di cui all'art. 11 TUEdil, mentre SCIA (ex DIA e SuperDIA) e CILA (ex CIL) sono solo forme di semplificazione, peraltro alternative al PdC. Proprio l'alternatività impone alle forme "semplificate" di avere i medesimi caratteri identificativi del PdC, quindi l'elemento oggettivo del COSA si fa e l'elemento cronologico del QUANDO lo si fa. La decadenza dell'originario triennio in assenza preventivo titolo di proroga (anche SCIA dove ammessa), rendono TUTTO il manufatto fin a quel momento realizzato completamente abusivo. Per contro, una proroga in variante estende il rinnovo del termine (altri tre anni) a tutta l'opera e non solo alle varianti: trattasi infatti di variante al progetto. Certo, è ben possibile il rischio di abuso del diritto: chiedere ogni tre anni varianti minime e non concludere mai i lavori. Il relativo accertamento è però assai difficile, donde la tendenza ad ancorare la proroga del termine solo ai lavori consistenti la variante: trattasi però di soluzione allo stato fortemente osteggiata.  
Buon lavoro  
MMF